

Orizzonte Previdenza

Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo

Fondo pensione

Condizioni Generali di Contratto

Allianz S.p.A. - Sede legale Piazza Tre Torri, 3 - 20145 Milano - Telefono +39 027216.1 - Fax +39 02 2216.5000
allianz.spa@pec.allianz.it - CF, Reg. Imprese MI n. 05032630963 - Rapp. Gruppo IVA Allianz P. IVA n. 01333250320
Cap. Soc. euro 403.000.000,00 i.v. - Albo Imprese Assicurazione n. 1.00152 - Capogruppo Gruppo Assicurativo Allianz
Albo Gruppi Assic. n. 018 - Società con unico socio soggetta alla direz. e coordinamento di Allianz SE Monaco - Cod. 01

Allianz 

Servizio Clienti



ORIZZONTE PREVIDENZA

Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo – fondo pensione

Sommario

1 - Disciplina del contratto

2 - Condizioni contrattuali

- PARTE PRIMA - Aspetti generali
- PARTE SECONDA - Accordo tra le parti
- PARTE TERZA - Vicende contrattuali relative alla fase di accumulo
- PARTE QUARTA - Vicende contrattuali relative all'erogazione delle prestazioni
- Tabelle dei coefficienti di conversione

3 - Regolamento della gestione separata FORMULA SICURA

4 - Regolamento dei fondi interni FORMULA MODERATA, FORMULA EQUILIBRATA e FORMULA ATTIVA

ORIZZONTE PREVIDENZA

Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo – Fondo Pensione

1 - Disciplina del contratto

Il presente contratto è disciplinato:

- dal Regolamento di ORIZZONTE PREVIDENZA;
- dalle Condizioni contrattuali di seguito riportate;
- dalle Norme di legge, per quanto non espressamente disciplinato.

2 - Condizioni contrattuali

PARTE PRIMA: aspetti generali

Art. 1 - Prestazioni

ORIZZONTE PREVIDENZA, Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo – Fondo Pensione è un contratto di assicurazione sulla vita (di seguito “contratto” o anche PIP) finalizzato all’attuazione di una forma pensionistica complementare individuale istituita ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito “Decreto”),

In base al presente contratto la Società si impegna a corrispondere all’Aderente, a fronte del versamento di contributi periodici, una prestazione pensionistica complementare, da erogarsi su richiesta dello stesso, al raggiungimento dei requisiti previsti dal Decreto.

Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. Il predetto termine è ridotto a tre anni per l’Aderente il cui rapporto di lavoro in corso cessa per motivi indipendenti dal fatto che lo stesso acquisisca il diritto a una pensione complementare e che si sposta tra Stati membri dell’Unione europea.

La prestazione pensionistica complementare si ottiene, convertendo almeno il 50% della posizione individuale (di seguito definito anche capitale assicurato) sotto forma di rendita vitalizia immediata (o di altra forma di rendita scelta dell’Aderente tra le opzioni proposte). Salve le ipotesi di cui agli articoli 11 comma 3 (confronto con assegno sociale) e 23 comma 7 (facoltà riconosciute a Vecchi iscritti) del Decreto, per le quali la prestazione potrà essere integralmente erogata in forma capitale.

Per il periodo intercorrente tra la cessazione dell’attività lavorativa e il conseguimento dell’età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza, l’Aderente che ne possieda i requisiti, ha la facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate in forma di **“Rendita integrativa temporanea anticipata”** (RITA) che consiste nell’erogazione frazionata del montante previdenziale accumulato, o di parte di esso. L’Aderente pertanto può decidere se destinare a RITA l’intero montante accumulato ovvero solo una parte di esso, riservandosi di esercitare, sull’eventuale montante residuo, le ulteriori facoltà di cui al Decreto (anticipazione, riscatto, prestazione pensionistica, ecc.).

L’Aderente, inoltre, ha facoltà di chiedere, mediante riscatto totale, che le prestazioni siano erogate in anticipo rispetto alla maturazione dei requisiti per l’accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza, in caso di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi, in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo ovvero nel caso in cui vengano meno i requisiti di partecipazione alla forma pensionistica, ai sensi del comma 5 dell’art. 14 del Decreto.

In luogo dell’esercizio del diritto di riscatto all’Aderente viene data la possibilità di proseguire la partecipazione al PIP, anche in assenza di contribuzione. Tale opzione trova automatica applicazione in difetto di sua diversa scelta e fatta salva l’ipotesi di valore della posizione individuale maturata, non superiore all’importo di una mensilità

dell'assegno sociale di cui all'art. 3, comma 6, della Legge 8 agosto 1995, n.335; in tal caso il Fondo informa della facoltà di richiedere il trasferimento ovvero il riscatto con le modalità di cui all'art. 14, comma 5, del Decreto.

In caso di decesso dell'Aderente, prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica complementare, l'intera posizione individuale è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche.

In tale eventualità, il capitale assicurato sarà maggiorato nelle misure riportate nelle tabelle seguenti in funzione dell'età dell'Aderente al momento del decesso e dell'eventuale attivazione della garanzia assicurativa accessoria.

- **Maggiorazione** del capitale assicurato in caso di decesso nella **Versione Base**:

Età dell'Aderente (in anni interi) al momento del decesso	Misura % di maggiorazione
fino a 65 anni	1,00%
fino a 80 anni	0,25%
oltre 80 anni	0,00%

- **Maggiorazione** del capitale assicurato in caso di decesso nella **Versione con Garanzia assicurativa accessoria**:

Età dell'aderente (in anni interi) al momento del decesso	Misura % di maggiorazione
Meno di 35 anni	100%
da 35 anni a 44 anni	50%
da 45 anni a 54 anni	25%
da 55 anni a 64 anni	10%
da 65 anni a 74 anni	1%
da 75 anni a 80 anni	0,25%
oltre 80 anni	0,00%

La Società si impegna a comunicare all'Aderente tramite la Comunicazione periodica, entro il 31 marzo di ogni anno, le informazioni relative al piano individuale pensionistico, tra le quali, il valore della posizione individuale al 31 dicembre precedente, evidenziando altresì l'allocazione percentuale di tale valore sulle linee di investimento prescelte.

Art. 2 - Fasi contrattuali

Il presente contratto si articola in due fasi:

- la prima fase (di accumulo) è rappresentata dal periodo di corresponsione dei versamenti contributivi, durante il quale viene costituito progressivamente il capitale assicurato;
- la seconda fase (di erogazione della prestazione), subordinata alla maturazione del diritto all'esercizio della prestazione pensionistica complementare, è caratterizzata dall'erogazione della prestazione.

Art. 3 - Durata

Il contratto è a vita intera, pertanto la sua durata coincide con la vita dell'Aderente. Le prestazioni ad esso collegate possono essere erogate alla maturazione del diritto all'esercizio della prestazione pensionistica complementare, che si realizza al raggiungimento dei requisiti di cui all'articolo 1.

E' consentita la prosecuzione volontaria della contribuzione a ORIZZONTE PREVIDENZA oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che, alla data del pensionamento, l'Aderente possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.

Art. 4 – Versamenti contributivi

Il contratto prevede il versamento periodico di contributi.

La misura della contribuzione è determinata liberamente dall'Aderente e può realizzarsi in forma libera o attraverso l'attivazione di un piano di accumulo (PAC) con il versamento programmato di premi ricorrenti. È sempre concessa la possibilità di effettuare versamenti contributivi aggiuntivi al contributo iniziale o al piano d'accumulo.

I versamenti contributivi possono derivare, ai sensi del Decreto e secondo le indicazioni fornite alla Società da parte dell'Aderente, da tre differenti fonti:

- il contributo proprio dell'Aderente;
- il contributo del datore di lavoro dell'Aderente;
- il contributo derivante dalla destinazione del proprio TFR (Trattamento di Fine Rapporto).

I versamenti del contributo proprio dell'Aderente possono essere attivati attraverso un piano programmato di premi ricorrenti (PAC), disattivabile e modificabile in qualsiasi momento per importo e periodicità.

Per attivare il PAC è obbligatorio utilizzare l'addebito SEPA quale mezzo di pagamento.

Qualora l'Aderente abbia diritto, in base ad accordi collettivi, anche aziendali, a un contributo del datore di lavoro, detto contributo affluirà al presente contratto, nei limiti e alle condizioni stabilite nei predetti accordi.

Il datore di lavoro può decidere, pur in assenza di accordi collettivi, anche aziendali, di contribuire a ORIZZONTE PREVIDENZA.

L'Aderente ha la facoltà di sospendere la contribuzione, fermo restando, per i lavoratori dipendenti, l'obbligo di versamento del TFR maturando eventualmente conferito. La devoluzione del TFR a previdenza complementare, una volta attivata, potrebbe essere in taluni casi non reversibile, salvo in ogni caso, la destinazione del TFR medesimo ad altra forma pensionistica complementare prevista dal Decreto.

La sospensione della contribuzione non comporta lo scioglimento del contratto ed è consentita la riattivazione in qualsiasi momento.

I contributi potranno essere pagati con le seguenti modalità:

- assegni bancari o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati alla Società oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
- ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati nel precedente punto.

Tra i sistemi di pagamento elettronico, l'addebito SEPA è obbligatorio in caso di attivazione di un PAC (Piano di Accumulo).

Ciascun versamento contributivo determina la costituzione progressiva del capitale assicurato secondo quanto disposto all'articolo 14.

Non è prevista la facoltà di effettuare versamenti contributivi sul montante destinato alla RITA, di cui al successivo articolo 23.

Art. 5 – Rendita

Alla maturazione del diritto all'esercizio della prestazione pensionistica complementare, su richiesta dell'Aderente, è prevista la corresponsione di una rendita vitalizia immediata derivante dalla conversione del capitale assicurato, al netto dell'imposta sostitutiva sui rendimenti finanziari, secondo la rateazione prescelta dallo stesso.

Detta rendita vitalizia, che non può essere oggetto di riscatto, è rivalutata ad ogni anniversario della data di conversione nella misura e nei modi stabiliti all'articolo 26.

L'Aderente può chiedere alla Società l'erogazione della rendita vitalizia immediata in rate aventi una periodicità da scegliersi fra quella annuale, semestrale, quadrimestrale, trimestrale o mensile.

L'erogazione della rendita vitalizia immediata sarà effettuata in via posticipata e pertanto ciascuna rata di rendita sarà liquidata dalla Società al termine del periodo di rateazione scelto dall'Aderente.

La Società si impegna a comunicare annualmente all'Aderente l'ammontare della rendita vitalizia oggetto di erogazione, comprensivo delle rivalutazioni nel frattempo intervenute.

In alternativa alla rendita vitalizia immediata, l'Aderente può optare per una diversa forma di rendita vitalizia, per la cui descrizione si rinvia all'articolo 25.

Art. 6 – Coefficienti di conversione del capitale assicurato in rendita e relative modifiche

I coefficienti da utilizzare per la conversione del capitale assicurato in rendita vitalizia immediata (o di altra forma di rendita da scegliersi tra le opzioni proposte) sono indicati nelle Tabelle riportate in calce alle presenti condizioni contrattuali.

Nella determinazione dei coefficienti di conversione del capitale assicurato in rendita vitalizia immediata la Società ha previsto un costo annuo, a carico dell'Aderente per la copertura delle spese di erogazione della rendita stessa, che si differenzia in base alla periodicità di erogazione prescelta dall'Aderente. Tale costo, implicito nei coefficienti di conversione, è il seguente:

- periodicità annuale: 1,80%
- periodicità semestrale: 2,00%
- periodicità quadrimestrale: 2,10%
- periodicità trimestrale: 2,20%
- periodicità mensile: 3,30%

La Società si riserva inoltre il diritto di modificare i coefficienti di conversione, qualora la probabilità di sopravvivenza della popolazione italiana, quale rilevata dalle statistiche nazionali condotte dall'ISTAT o da altro qualificato organismo pubblico, ponga in evidenza variazioni nella componente demografica assunta per il calcolo dei coefficienti medesimi, tali da giustificare la modifica.

La modifica dei coefficienti di conversione potrà essere inoltre determinata dalla variazione della base finanziaria utilizzata dalla Società per la fissazione del tasso tecnico usato nel calcolo dei coefficienti medesimi.

Resta inteso che:

- la modifica dei coefficienti di conversione avrà effetto su tutti i contributi versati;
- la modifica dei coefficienti di conversione non avrà alcun effetto qualora sia già iniziata l'erogazione della rendita di cui all'articolo 5;
- la Società comunicherà all'Aderente i nuovi coefficienti di conversione con un preavviso di almeno 60 giorni rispetto alla data di applicazione degli stessi.

La modifica dei coefficienti di conversione non si applicherà agli Aderenti che richiederanno la prestazione pensionistica in forma di rendita, nei tre anni successivi alla data di introduzione delle stesse.

PARTE SECONDA: accordo fra le parti

Art. 7 - Conclusione del contratto

Il contratto s'intende concluso nel momento in cui vengono apposte sul Modulo di Adesione le firme della Società e dell'Aderente.

A conferma dell'avvenuta conclusione del contratto, la Società invierà all'Aderente apposita comunicazione entro 15 giorni dalla sottoscrizione del Modulo di Adesione.

Art. 8 - Entrata in vigore

L'assicurazione entra in vigore dalle ore 24 del giorno della conclusione del contratto, anche in assenza di versamento.

Art. 9 - Diritto di ripensamento

Entro il termine di trenta giorni dalla conclusione del contratto l'Aderente può esercitare il diritto di recesso.

Per l'esercizio del diritto di recesso l'Aderente deve inviare comunicazione scritta alla Società - con lettera raccomandata indirizzata ad Allianz S.p.A. - Ufficio Vita – Largo U. Irneri, 1 - 34123 Trieste - contenente gli elementi identificativi del contratto.

Il recesso ha l'effetto di liberare l'Aderente e la Società da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto con decorrenza dalle ore 24 del giorno di spedizione della lettera raccomandata, quale risultante dal timbro postale di invio della stessa.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Società provvederà a rimborsare all'Aderente tramite assegno, i versamenti contributivi da questi corrisposti.

- Per la parte investita nei fondi interni, l'importo rimborsato sarà pari al controvalore delle quote assegnate al contratto aggiunti i caricamenti. Qualora la richiesta di recesso pervenga entro il giorno lavorativo antecedente il giorno di conversione del versamento contributivo in quote indicato all'articolo 16, la Società rimborsa all'Aderente l'intero contributo versato.
- Per la parte investita nella gestione separata, l'importo rimborsato sarà pari alla totalità dei versamenti contributivi in essa versati.

Art. 10 – Beneficiari

Il beneficiario delle prestazioni pensionistiche complementari, ancorché corrisposte in forma di capitale, è esclusivamente l'Aderente.

Qualora l'Aderente, in occasione della conversione del capitale assicurato in rendita, scelga la rendita di opzione di tipo reversibile, lo stesso designa il soggetto, persona fisica, che subentrerà nel godimento della rendita vitalizia a seguito del suo decesso.

Qualora invece l'Aderente, in occasione della conversione del capitale assicurato in rendita, scelga una rendita di opzione di tipo certo, lo stesso designa i soggetti, persone fisiche o giuridiche, che subentreranno nel godimento della rendita certa a seguito del suo decesso.

Parimenti, l'Aderente designa i soggetti, persone fisiche o giuridiche, che potranno esercitare il diritto di riscatto della propria posizione individuale in caso di premorienza, ossia qualora il decesso intervenga prima della richiesta della prestazione pensionistica complementare.

In assenza di designazione, il diritto di riscatto spetta agli eredi legittimi o testamentari. In mancanza di tali soggetti, il capitale assicurato sarà devoluto, ai sensi del Decreto, a finalità sociali.

La designazione dei Beneficiari e le sue eventuali revoche o modifiche devono essere comunicate per iscritto alla Società o disposte per testamento.

Art. 11 - Pagamenti della Società

Per tutti i pagamenti della Società devono essere preventivamente consegnati alla stessa, unitamente alla richiesta scritta di liquidazione, i documenti di seguito indicati.

Per i pagamenti delle prestazioni pensionistiche in caso di vita dell'Aderente:

- a) riscatto, ai sensi del successivo articolo 21;
 - fotocopia di un valido documento di identità dell'Aderente;

- documentazione attestante i requisiti, stabiliti dal Decreto, per il riscatto;
- b) anticipazioni, ai sensi del successivo articolo 22;
 - fotocopia di un valido documento di identità dell'Aderente;
 - documentazione attestante i requisiti, stabiliti dal Decreto, per le anticipazioni.
- c) trasferimento, ad altra forma pensionistica, ai sensi del successivo articolo 19;
 - fotocopia di un valido documento di identità dell'Aderente;
 - dichiarazione attestante la volontà di trasferimento della posizione individuale comprensiva di tutte le informazioni necessarie per il trasferimento stesso;
- d) corresponsione della rendita di cui all'articolo 5 o del capitale assicurato, ai sensi dell'articolo 24;
 - fotocopia di un valido documento di identità dell'Aderente;
 - documentazione attestante che l'Aderente ha maturato il diritto all'esercizio delle prestazioni pensionistiche stabilite dal regime obbligatorio di appartenenza;
 - in fase di erogazione della rendita vitalizia, documento comprovante l'esistenza in vita dell'Aderente (anche in forma di autocertificazione) da esibire con periodicità annuale.

Per i pagamenti della RITA, ai sensi dell'articolo 23:

- a) RITA erogata con un anticipo di 5 anni dalla maturazione dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza:
 - modulo della richiesta;
 - fotocopia di un valido documento di identità dell'Aderente;
 - attestazione della cessazione dell'attività lavorativa;
 - attestazione della data di maturazione dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia entro 5 anni, rilasciata dall'ente di previdenza obbligatoria di appartenenza;
 - estratto contributivo dell'ente di previdenza obbligatoria di appartenenza, dal quale risultino almeno 20 anni di contribuzione.
- b) RITA erogata con un anticipo di 10 anni dalla maturazione dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza:
 - modulo della richiesta;
 - fotocopia di un valido documento di identità dell'Aderente;
 - attestazione della cessazione dell'attività lavorativa;
 - attestazione della data di maturazione dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia entro 10 anni, rilasciata dall'ente di previdenza obbligatoria di appartenenza;
 - attestato di disoccupazione, rilasciato dal centro per l'impiego presso il quale è registrato lo stato di inoccupazione (D. Lgs. N. 181/2000) ovvero, in caso di lavoratore autonomo, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà autenticata e visura camerale per soggetto.

Per i pagamenti in caso di decesso dell'Aderente, ai sensi dell'articolo 21:

- certificato di morte dell'Aderente in originale, rilasciato dall'Ufficio di Stato Civile in carta semplice;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in originale con firma autenticata in Comune, dinanzi al Notaio o presso il Tribunale che specifichi se il Contraente ha lasciato o meno testamento. In caso di esistenza di testamento, deve esserne consegnata copia autenticata o relativo verbale di pubblicazione e la suddetta dichiarazione sostitutiva deve riportarne gli estremi identificativi precisando altresì che detto testamento è l'ultimo da ritenersi valido e non è stato impugnato.

Qualora la designazione dei Beneficiari in polizza sia generica (ad esempio "gli eredi testamentari in parti uguali" oppure "gli eredi legittimi in parti uguali") e l'eventuale testamento non abbia modificato i Beneficiari della polizza, la suddetta dichiarazione sostitutiva deve specificare esattamente quali sono i Beneficiari indicati in polizza in modo generico, riportando i loro dati anagrafici, il grado di parentela e la capacità di agire.

Qualora l'eventuale testamento abbia modificato i Beneficiari della polizza, la suddetta dichiarazione sostitutiva deve specificare esattamente quali sono i nuovi Beneficiari della polizza, riportando i loro dati anagrafici, il grado di parentela e la capacità di agire.

Limitatamente ai casi in cui sussista la necessità di svolgere approfondimenti circa la legittimazione dell'avente diritto e/o la corretta erogazione del dovuto, la Società potrà richiedere, al posto della

dichiarazione sostitutiva, l'atto di notorietà in originale o in copia autenticata redatto dinanzi al Notaio o presso il Tribunale;

- fotocopia di un valido documento di identità degli aventi diritto;
- qualora gli aventi diritto risultino minori o incapaci, decreto del Giudice Tutelare in originale o in copia autenticata contenente l'autorizzazione in capo al legale rappresentante dei minori o incapaci a riscuotere l'importo dovuto con esonero della Società da ogni responsabilità in ordine al pagamento nonché all'eventuale reimpiego dell'importo medesimo.

Resta inteso che le spese relative all'acquisizione dei suddetti documenti gravano direttamente sugli aventi diritto.

Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, la Società provvede alla liquidazione dell'importo dovuto entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione completa, fatta eccezione per la corresponsione della rendita che verrà effettuata, ai sensi dell'articolo 5, al termine del periodo di rateazione prescelto dall'Aderente.

Decorso tale termine, e a partire dal medesimo, sono dovuti gli interessi legali a favore degli aventi diritto.

Art. 12 - Tasse ed imposte

Le tasse e le imposte relative al contratto sono a carico dell'Aderente, dei Beneficiari o degli aventi diritto.

Art. 13 - Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto è competente l'Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o domicilio elettivo dell'Aderente o dei soggetti che intendono far valere i diritti derivanti dal contratto.

PARTE TERZA: vicende contrattuali relative alla fase di accumulo

Art. 14 - Determinazione del capitale assicurato

Per capitale rivalutabile, si intende il cumulo delle porzioni di capitale costituite a fronte dei versamenti contributivi destinati dall'Aderente alla gestione separata FORMULA SICURA.

Per capitale unit linked, si intende il controvalore in euro del cumulo delle porzioni di capitale espresse in quote dei fondi interni FORMULA MODERATA, FORMULA EQUILIBRATA o FORMULA ATTIVA.

All'atto della conclusione del contratto, l'Aderente impartisce alla Società le istruzioni da seguire per la destinazione dei versamenti contributivi.

Il versamento contributivo potrà essere destinato:

- alla gestione separata FORMULA SICURA (capitale rivalutabile);
- ai fondi interni (detti anche linee unit) FORMULA MODERATA, FORMULA EQUILIBRATA e FORMULA ATTIVA;
- contemporaneamente alla linea rivalutabile ed a una o più linee unit.

Il capitale assicurato è determinato in ogni momento come somma del capitale rivalutabile, del capitale unit linked e di eventuali versamenti destinati ai fondi unit non ancora valorizzati (nel periodo che intercorre tra la data di incasso del versamento e il giorno di valorizzazione per i fondi unit).

Qualora l'Aderente, all'atto della conclusione del contratto, decida di attivare la garanzia assicurativa accessoria di cui al successivo articolo 17, ogni versamento contributivo sarà destinato alle linee di investimento dallo stesso prescelte, con le medesime modalità di cui sopra, al netto del caricamento del 2% applicato a fronte di tale garanzia.

Art. 15 – Rivalutazione del capitale rivalutabile

a) Misura annua di rivalutazione del capitale

Entro il 31 dicembre di ciascun anno la Società dichiara il rendimento annuo realizzato dalla gestione separata FORMULA SICURA determinato con i criteri indicati alla lettera j) del proprio Regolamento in calce alle presenti condizioni.

Ai fini della rivalutazione del capitale, la Società applica al contratto la misura annua di rivalutazione ottenuta diminuendo il rendimento realizzato della gestione separata FORMULA SICURA di un valore pari a 1,5% denominato rendimento trattenuto. La misura annua di rivalutazione potrà essere anche **negativa**. Le partecipazioni agli utili, una volta dichiarate e attribuite annualmente all'Aderente, **non** restano definitivamente acquisite dal medesimo (**nessun** consolidamento annuale dei rendimenti attribuiti al contratto).

b) Misura pro-rata di rivalutazione del capitale

Entro la fine di ogni mese la Società provvede a calcolare anche la misura di rivalutazione pro-rata da utilizzare per le ipotesi riportate nei successivi punti d), e) ed f).

Tale misura si ottiene diminuendo il rendimento periodico della gestione interna separata FORMULA SICURA di un valore, denominato rendimento trattenuto, pari a 1,5%.

Per rendimento periodico si intende il rendimento di FORMULA SICURA calcolato su base annua con le stesse modalità di cui alla lettera j) del Regolamento della gestione stessa, considerando però, quale esercizio di competenza, quello che decorre dal quindicesimo al terzo mese precedente rispetto a quello in cui deve essere attribuita la misura di rivalutazione pro-rata.

La misura di rivalutazione pro-rata da attribuire al contratto potrà essere anche **negativa**.

c) Modalità di rivalutazione annua del capitale.

La rivalutazione del capitale investito in Formula Sicura si effettua il 1° gennaio di ogni anno con le seguenti modalità:

- il capitale rivalutato al 1° gennaio dell'anno precedente è aumentato di un importo pari al prodotto del capitale stesso per la misura annua di rivalutazione di cui al precedente punto a);
- le porzioni di capitale, costituite a fronte ogni singolo contributo versato nei dodici mesi precedenti il 1° gennaio di ogni anno, sono aumentate di un importo pari all'interesse derivante dalla capitalizzazione

(in regime di interesse composto) di ciascuna porzione di capitale in base alla misura annua di rivalutazione - determinata come sopra - ed al periodo di tempo compreso tra la data di versamento del contributo ed il 1° gennaio immediatamente successivo.

d) Modalità di rivalutazione alla data di esercizio del diritto alle prestazioni pensionistiche

Qualora la data di esercizio del diritto alle prestazioni pensionistiche corrisponda al 1° gennaio, il Capitale Rivalutabile è rivalutato secondo le modalità descritte al punto c).

Qualora la data di esercizio del diritto alle prestazioni pensionistiche non corrisponda al 1° gennaio, il Capitale Rivalutabile è rivalutato con seguenti modalità:

- il capitale rivalutato al 1° gennaio immediatamente precedente la data di esercizio del diritto alle prestazioni pensionistiche è aumentato di un importo pari al prodotto del capitale stesso per la misura di rivalutazione pro-rata come descritta al punto b), per il periodo di tempo compreso tra il suddetto 1° gennaio e la data della richiesta della prestazione (corredata dalla documentazione completa);
- le porzioni di capitale costituite - a fronte di ogni singolo contributo versato o di switch effettuato dai fondi unit linked - nel periodo di tempo compreso tra la data del 1° gennaio immediatamente precedente e quella della richiesta della prestazione (corredata dalla documentazione completa) sono aumentate dell'interesse composto derivante dalla capitalizzazione di ciascuna porzione di capitale per la misura di rivalutazione pro-rata come descritta al punto b), per il periodo di tempo compreso tra la data della relativa costituzione e la data della richiesta.

In ogni caso la Società garantisce che il Capitale Rivalutabile non possa essere inferiore ai contributi netti versati nella gestione separata.

e) Rivalutazione del capitale rivalutabile in caso di decesso dell'Aderente prima della maturazione del diritto all'esercizio delle prestazioni pensionistiche.

Qualora il decesso avvenga al 1° gennaio, il Capitale Rivalutabile è rivalutato secondo le modalità descritte al punto c).

Qualora il decesso avvenga in data diversa dal 1° gennaio, il Capitale Rivalutabile è rivalutato con seguenti modalità:

- il capitale rivalutato al 1° gennaio immediatamente precedente la data del decesso è aumentato di un importo pari al prodotto del capitale stesso per la misura di rivalutazione pro-rata descritta al punto b), per il periodo di tempo compreso tra il suddetto 1° gennaio e la data del decesso;
- le porzioni di capitale costituite - a fronte di ogni singolo contributo versato o di switch effettuato dai fondi unit linked - nel periodo di tempo compreso tra il 1° gennaio immediatamente precedente la data del decesso sono aumentate dell'interesse composto derivante dalla capitalizzazione di ciascuna porzione di capitale per la misura di rivalutazione pro-rata come descritta al punto b), per il periodo di tempo compreso tra la data della relativa costituzione e la del decesso.

In ogni caso la Società garantisce che il Capitale Rivalutabile non possa essere inferiore ai contributi netti versati nella gestione separata.

f) Rivalutazione del capitale rivalutabile in caso di riscatto o trasferimento

Qualora il riscatto o il trasferimento avvengano al 1° gennaio, il Capitale Rivalutabile è rivalutato secondo le modalità descritte al punto c).

Qualora il riscatto totale o il trasferimento avvengano in data diversa dal 1° gennaio, il Capitale Rivalutabile è rivalutato con seguenti modalità:

- il capitale rivalutato al 1° gennaio immediatamente precedente la data di riscatto o trasferimento è aumentato di un importo pari al prodotto del capitale stesso per la misura di rivalutazione pro-rata come descritta al punto b), per il periodo di tempo compreso tra il suddetto 1° gennaio e la data di riscatto o trasferimento;
- le porzioni di capitale costituite - a fronte di ogni singolo contributo versato o di switch effettuato dai fondi unit linked - nel periodo di tempo compreso tra il 1° gennaio immediatamente precedente la data di richiesta di riscatto o trasferimento, sono aumentate dell'interesse composto derivante dalla capitalizzazione di ciascuna porzione di capitale per la misura di rivalutazione pro-rata come descritta al

punto b), per il periodo di tempo compreso tra la data della relativa costituzione e quella di richiesta di riscatto o trasferimento (corredata dalla documentazione completa).

In caso di:

- riscatto per invalidità permanente che riduca la capacità lavorativa a meno di un terzo o per inoccupazione superiore a 48 mesi;
- trasferimento ad altra forma pensionistica complementare richiesto dall'aderente anche prima che siano decorsi due anni dall'iscrizione, a seguito di modifiche che complessivamente abbiano comportato un peggioramento rilevante delle condizioni economiche del Fondo o quando le stesse interessano in modo sostanziale la caratterizzazione del Fondo;

la Società garantisce che il Capitale Rivalutabile non possa essere inferiore ai contributi netti versati nella gestione separata.

Art. 16 – Valorizzazione del Capitale unit linked

Il valore unitario delle quote dei fondi interni FORMULA MODERATA, FORMULA EQUILIBRATA e FORMULA ATTIVA è determinato settimanalmente (ogni giovedì). Nei giorni di calendario in cui - per qualsiasi ragione - non fosse disponibile il valore unitario delle quote dei fondi interni, la Società considererà il valore unitario delle quote quale risultante il primo giorno lavorativo immediatamente successivo. Il valore unitario delle quote dei fondi interni è pubblicato sul sito Internet della Società, www.allianz.it.

Per la determinazione del numero di quote da attribuire al contratto in relazione ai contributi versati tramite assegno, bonifico o carta di debito/credito, la data di valorizzazione è il giovedì della settimana successiva a quella del versamento.

Per la determinazione del numero di quote da attribuire al contratto in relazione ai contributi versati tramite addebito SEPA, la data di valorizzazione è il primo giovedì successivo alla data di addebito sul conto corrente dell'Aderente.

Art. 17 – Garanzia assicurativa accessoria

All'atto dell'adesione, o durante la partecipazione ad ORIZZONTE PREVIDENZA è possibile abbinare una copertura assicurativa accessoria che consiste nella maggiorazione del capitale assicurato riscattabile in caso di decesso nella misura percentuale riportata nella tabella di cui all'articolo 1.

L'attivazione della garanzia assicurativa accessoria, prevede un caricamento del 2% da applicare ad ogni versamento contributivo.

In ogni caso per poter accedere alla garanzia assicurativa accessoria, sia in fase di adesione, che nel corso della durata del piano, l'età di ingresso non potrà mai essere superiore a 55 anni.

Accendere o spegnere la copertura assicurativa accessoria è possibile solo una volta nel corso della durata contrattuale.

In caso di accesso alla copertura assicurativa accessoria durante la partecipazione al piano il caricamento previsto del 2% sarà applicato ai soli contributi versati post operazione e non anche alla posizione individuale maturata in precedenza.

L'operazione di attivazione o disattivazione della copertura assicurativa accessoria non ha alcun costo.

In ogni caso la maggiorazione prevista in caso di attivazione della garanzia assicurativa accessoria non potrà essere superiore all'importo di 50.000 euro ed avrà un periodo di carenza (periodo durante il quale la garanzia assicurativa accessoria del contratto non è efficace) di due anni.

Art. 18 – Operazioni di switch (riallocazione e/o modifica destinazione versamenti contributivi)

Trascorso un anno:

- dalla conclusione del contatto;
- dall'eventuale precedente riallocazione della posizione individuale;
- dall'eventuale precedente modifica di destinazione dei versamenti contributivi;
- dall'attivazione della RITA sul montante ad esso dedicato;

l'Aderente può, mediante comunicazione scritta da inoltrare alla Società, modificare le scelte di investimento effettuate. Contestualmente alla riallocazione della posizione individuale è consentito all'Aderente impartire

istruzioni alla Società circa la destinazione dei versamenti contributivi successivi. La modifica della destinazione dei versamenti contributivi è effettuata senza applicazione di alcun onere per l'Aderente.

La riallocazione della posizione individuale deve essere effettuata nel rispetto delle condizioni di seguito indicate:

- **Switch dalla gestione separata ai fondi unit linked:**

L'ammontare dell'importo trasferito è pari al capitale rivalutato al 1° gennaio immediatamente precedente la data di richiesta di switch. Lo switch, totale o parziale dalla gestione separata ai fondi unit linked, prevede un costo fisso di 50 euro.

- **Switch tra fondi unit linked:**

Lo switch, totale o parziale dai fondi unit linked già prescelti sugli stessi fondi (c.d. riproporzionamento) e/o sugli altri fondi unit linked disponibili nel PIP, non prevede l'applicazione di alcun costo fisso.

- **Switch dai fondi unit linked alla gestione separata:**

Lo switch, totale o parziale dai fondi unit linked alla gestione separata non prevede l'applicazione di alcun costo fisso.

In caso di switch dalla gestione separata ai fondi unit linked il numero delle quote si determina dividendo il capitale, al netto del costo di switch, per il valore unitario delle quote dei fondi di destinazione, rilevato il primo giovedì (o, se festivo, il primo giorno lavorativo) successivo al pervenimento della relativa richiesta presso la Società.

In caso di switch tra i fondi unit linked, il nuovo numero di quote si determina dividendo il capitale oggetto dello switch per il valore unitario delle quote del fondo di destinazione. Il valore unitario delle quote è rilevato il primo giovedì (o, se festivo, il primo giorno lavorativo) successivo al pervenimento della relativa richiesta presso la Società.

In caso di switch sulla gestione separata il capitale sarà investito il primo giovedì successivo alla data di richiesta.

Art. 19 - Trasferimento ad altre forme pensionistiche complementari

Decorsi due anni dalla data di adesione l'Aderente può chiedere alla Società, mediante lettera raccomandata, il trasferimento della propria posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare.

Nel caso di una nuova attività lavorativa, l'Aderente può trasferire la posizione individuale maturata alla forma complementare alla quale lo stesso ha accesso in relazione alla nuova attività anche prima del periodo minimo di permanenza. In ogni caso, in luogo dell'esercizio del diritto di trasferimento, è data la possibilità di proseguire la partecipazione al PIP, anche in assenza di contribuzione. Tale opzione trova automatica applicazione in difetto di diversa scelta da parte dell'Aderente e fatta salva l'ipotesi di valore della posizione individuale maturata, non superiore all'importo di una mensilità dell'assegno sociale di cui all'art. 3, comma 6, della Legge 8 agosto 1995, n.335; in tal caso il Fondo informerà l'Aderente della facoltà di esercitare il trasferimento ad altra forma pensionistica complementare ovvero di richiedere il riscatto con le modalità di cui al comma 5 dell'art. 14 del Decreto. Il diritto al trasferimento è riconosciuto anche prima del decorso dei due anni in ragione delle modifiche di cui all'art 22 del Regolamento del Piano, oppure qualora vengano meno i requisiti di partecipazione e si abbia diritto di accedere ad altra forma in ragione della propria attività lavorativa.

A seguito della richiesta di trasferimento, la Società provvede a trasferire la posizione individuale previa applicazione di una commissione di trasferimento pari a 50 euro, entro un termine massimo di sei mesi dal ricevimento della documentazione completa.

Ai fini del calcolo del valore di trasferimento vengono considerate anche le rate residue dell'eventuale RITA non ancora corrisposte.

Art. 20 - Trasferimento da altre forme pensionistiche complementari

È facoltà dell'Aderente, anche contestualmente all'adesione, trasferire in ORIZZONTE PREVIDENZA la propria posizione individuale maturata presso altre forme pensionistiche complementari previste dal Decreto.

In tale eventualità l'importo trasferito è a tutti gli effetti equiparato dalla Società a un versamento contributivo aggiuntivo. Qualora a seguito del trasferimento si opti per l'attivazione della garanzia assicurativa accessoria, sull'importo trasferito non verrà applicato alcun caricamento.

Art. 21 - Riscatto

L'Aderente può chiedere alla Società il riscatto totale della propria posizione individuale maturata:

- in caso di invalidità permanente dell'Aderente stesso che comporti la riduzione della propria capacità di lavoro a meno di un terzo;
- a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione dell'Aderente stesso per un periodo di tempo superiore a 48 mesi;
- qualora, ai sensi dell'art. 14, comma 5, del Decreto, vengano meno i requisiti di partecipazione alla forma pensionistica.

In luogo dell'esercizio del diritto di riscatto all'Aderente è data la possibilità di proseguire la partecipazione al PIP, anche in assenza di contribuzione. Tale opzione trova automatica applicazione in difetto di diversa scelta da parte dell'Aderente e fatta salva l'ipotesi di valore della posizione individuale maturata, non superiore all'importo di una mensilità dell'assegno sociale di cui all'art. 3, comma 6, della Legge 8 agosto 1995, n.335; in tal caso il Fondo informa l'Aderente della facoltà di richiedere il trasferimento ad altra forma pensionistica complementare ovvero il riscatto con le modalità di cui all'art. 14, comma 5, del Decreto.

Il valore di riscatto è pari alla somma:

- del capitale rivalutabile, quale determinato ai sensi dell'articolo 15;
- del capitale unit linked, quale determinato ai sensi dell'articolo 16 ed in base al valore unitario delle quote del fondo interno, quale rilevato dal primo giovedì (o, se festivo, il primo giorno lavorativo) successivo alla data di ricevimento da parte della Società della richiesta di riscatto corredata dalla documentazione completa.

Il riscatto totale comporta la risoluzione del contratto.

L'Aderente può altresì chiedere alla Società il riscatto parziale della propria posizione individuale maturata nella misura del 50%:

- a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione dell'Aderente stesso per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48;
- in caso di ricorso da parte del datore di lavoro dell'Aderente a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria.

Il valore di riscatto parziale è determinato con gli stessi criteri del riscatto totale.

A seguito del riscatto parziale il contratto resta in vigore per la posizione maturata residua, che deve intendersi quale nuovo capitale assicurato.

In caso di decesso dell'Aderente prima della maturazione del diritto all'esercizio delle prestazioni pensionistiche, la posizione maturata è riscattata dai Beneficiari dallo stesso designati ovvero dagli eredi legittimi o testamentari. In mancanza di tali soggetti, il capitale assicurato è devoluto dalla Società a finalità sociali secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.

Ai fini del calcolo del valore di riscatto totale, previsto per il caso di decesso dell'Aderente, vengono considerate anche le rate residue dell'eventuale RITA non ancora corrisposte.

Per l'esercizio del riscatto, sia totale che parziale, l'Aderente o gli aventi diritti potranno avvalersi di apposito modulo di richiesta che verrà reso disponibile dalla Società, ovvero inoltrare la propria richiesta, corredata della relativa documentazione attestante i requisiti sopra richiamati, direttamente a: Allianz S.p.A. - Ufficio Vita – Largo U. Irneri, 1 - 34123 Trieste.

La Società, accertata la sussistenza dei requisiti, provvederà alla liquidazione del valore di riscatto entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della richiesta corredata da documentazione completa.

Art. 22 – Anticipazioni

L'Aderente può chiedere alla Società la liquidazione anticipata di una parte del capitale assicurato, nei casi e nelle misure di seguito riportati:

- in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75% della posizione individuale maturata, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime riguardanti l'Aderente stesso, il coniuge od i figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
- decorsi 8 anni di adesione a forme pensionistiche complementari, per un importo non superiore al 75% della posizione individuale maturata, per l'acquisto della prima casa di abitazione, per l'Aderente stesso o per i figli, documentato con atto notarile, nonché per la realizzazione, relativamente alla prima casa di abitazione, di interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c), d) del comma 1 dell'articolo 3 del Decreto del Presidente

della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, documentati come previsto dall'articolo 1, comma 3, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449;

- decorsi 8 anni di adesione a forme pensionistiche complementari, per un importo non superiore al 30% della posizione individuale maturata, per la soddisfazione di ulteriori esigenze dell'Aderente stesso.

Gli importi complessivamente percepiti dall'Aderente a titolo di anticipazioni non possono eccedere il 75% dell'intera posizione individuale maturata, incrementato delle eventuali anticipazioni liquidate e non reintegrate, comprese quelle relative a periodi di adesione antecedenti riferibili ad altre forme pensionistiche complementari trasferite in ORIZZONTE PREVIDENZA.

Ai fini della determinazione dei periodi minimi di adesione a forme pensionistiche complementari necessari per la richiesta delle anticipazioni, sono considerati utili tutti i periodi di adesione a forme pensionistiche complementari maturati dall'Aderente, durante i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale e purché trasferite nel PIP.

Per la richiesta e l'ottenimento delle anticipazioni l'Aderente potrà avvalersi di apposito modulo di richiesta, in cui sono riportate anche le relative modalità operative.

L'anticipazione sarà erogata in misura proporzionale rispetto alla ripartizione della posizione individuale maturata sulle singole linee.

Le anticipazioni possono essere reintegrate, a richiesta dell'Aderente, in qualsiasi momento, mediante corresponsione alla Società di versamenti, equiparati a versamenti contributivi aggiuntivi.

La Società, accertata la sussistenza dei requisiti, provvederà alla liquidazione delle anticipazioni entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della richiesta corredata da documentazione completa.

Art. 23 – Rendita integrativa temporanea anticipata (RITA)

Per il periodo intercorrente tra la cessione dell'attività lavorativa e il conseguimento dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza l'Aderente ha la facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate in forma di "**Rendita integrativa temporanea anticipata**" (RITA) che consiste nell'erogazione frazionata del montante previdenziale accumulato, o di parte di esso destinando ad essa l'intero montante accumulato ovvero solo una parte di esso e riservandosi di esercitare, sull'eventuale montante residuo, le ulteriori facoltà di cui al Decreto (anticipazione, riscatto, prestazione pensionistica, ecc.).

Specificamente, la RITA può essere richiesta con un anticipo massimo di 5 anni ovvero di 10 anni rispetto al conseguimento dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza, purché ne ricorrano i requisiti, riportati all'Art. 10, commi 4 e 5 del Regolamento del Piano Individuale Pensionistico.

Qualora l'Aderente decida di destinare a RITA solo una parte del montante previdenziale accumulato, la parte di prestazione richiesta a titolo di RITA non rileverà ai fini del computo della porzione del montante residuo richiedibile in capitale e/o in rendita.

Per richiedere e ottenere l'erogazione del montante accumulato in forma di RITA, l'Aderente deve compilare l'apposito modulo e, a corredo dello stesso, produrre la documentazione richiesta. Nel modulo dovranno essere indicati anche la percentuale del montante accumulato da destinare a RITA e la scelta di investimento cui far confluire il montante ad essa destinato (facoltativo). Si precisa che, salvo diversa indicazione da parte dell'Aderente, il montante da destinare a RITA verrà impiegato nel comparto di investimento più prudente, come indicato nella Nota Informativa del Piano.

A seguito dell'accettazione della richiesta da parte del Piano, la percentuale del montante non potrà essere successivamente modificata. Sarà invece possibile modificare la scelta di investimento, decorsi almeno 12 mesi dalla data di attivazione della RITA, secondo quanto riportato al precedente articolo 18.

L'erogazione della prestazione verrà corrisposta con un frazionamento trimestrale. L'informativa in merito alle rate erogate e a quelle residue verrà fornita su base annuale attraverso la Comunicazione periodica.

L'Aderente ha la facoltà di revocare l'erogazione della RITA tramite apposito modulo. In tal caso il montante residuo sarà allocato nella scelta di investimento secondo quanto riportato nel modulo.

PARTE QUARTA: Vicende contrattuali relative all'erogazione delle prestazioni

Art. 24 – Erogazione delle prestazioni in forma di capitale

L'Aderente ha la facoltà di chiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale entro il limite massimo del 50 per cento della posizione individuale maturata.

La determinazione dell'importo massimo complessivamente liquidabile in forma di capitale è effettuata previa detrazione delle anticipazioni erogate, per le quali non si sia provveduto al relativo reintegro.

In ogni caso, qualora la rendita derivante dalla conversione del 70 per cento della posizione individuale maturata risulti essere inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'Aderente può chiedere la liquidazione dell'intera posizione maturata in forma di capitale.

L'Aderente vecchio iscritto (ovvero che abbia aderito, prima del 29 aprile 1993, ad una forma pensionistica complementare istituita alla data di entrata in vigore della Legge 23 ottobre 1992, n. 421) può chiedere la liquidazione integrale del capitale assicurato senza alcuna limitazione.

Art. 25 – Rendite di opzione

Fermo restando quanto previsto all'articolo 5, l'Aderente può chiedere alla Società che il capitale assicurato, al netto dell'imposta sostitutiva sui rendimenti finanziari, sia convertito, in luogo della rendita vitalizia immediata, in una delle seguenti rendite di opzione, previo ricalcolo del relativo importo da effettuarsi a cura della Società:

- a) una rendita vitalizia immediata pagabile in modo certo nei primi 5 o 10 anni e, successivamente, fino a che l'Aderente sia in vita;
- b) una rendita vitalizia immediata su due teste, quella dell'Aderente (prima testa) e quella di un altro soggetto (seconda testa), pagabile fino al decesso dell'Aderente, e successivamente in misura totale o parziale fino a che sia in vita l'altro soggetto (seconda testa);
- c) una rendita vitalizia con contro assicurazione ("Cashback"): detta rendita è pagabile all'Aderente finché in vita e, in caso di decesso, si corrisponde ai Beneficiari un capitale ("Valore della controassicurazione") pari alla differenza tra il premio versato e la somma delle rate di rendita già liquidate non comprensive della rivalutazione.

La rendita vitalizia di opzione viene rivalutata ad ogni anniversario della data di conversione nella misura e con le modalità stabilite all'articolo 25.

La rendita vitalizia non può essere riscattata durante il periodo di godimento.

Art. 26 – Rivalutazione della rendita vitalizia in corso di erogazione

Entro il 31 dicembre di ciascun anno la Società dichiara il rendimento annuo realizzato della gestione separata FORMULA SICURA determinato con i criteri indicati alla lettera j) del proprio Regolamento in calce alle presenti condizioni.

Al fini della rivalutazione della rendita vitalizia in corso di erogazione, la Società applica la misura annua di rivalutazione ottenuta diminuendo il rendimento realizzato dalla gestione separata FORMULA SICURA di un valore, denominato rendimento trattenuto pari a 1,2 punti percentuali.

Il rendimento trattenuto sarà aumentato di 0,01 punti percentuali, per ogni decimo di punto percentuale di rendimento superiore al 5% realizzato dalla gestione separata FORMULA SICURA.

La misura annua di rivalutazione della rendita vitalizia, di cui all'articolo 5, si ottiene scontando per il periodo di un anno al tasso tecnico dello 0,5% (vale a dire dividendo per 1,005) la differenza fra la misura annua di rivalutazione determinata come sopra ed il suddetto tasso tecnico, già conteggiato nel coefficiente di conversione del capitale assicurato in rendita.

La misura annua di rivalutazione non potrà comunque essere inferiore allo 0%.

Ad ogni ricorrenza annuale, la rendita vitalizia viene calcolata aumentando la rendita derivante dalla conversione del capitale assicurato, ovvero la rendita in erogazione all'anniversario immediatamente precedente, di un importo pari al prodotto della rendita stessa per la misura annua di rivalutazione determinata come sopra.

TABELLA DEI COEFFICIENTI DI CONVERSIONE

Premessa

L'ammontare annuo della prestazione in rendita, si determina moltiplicando il capitale assicurato, al netto dell'imposta sostitutiva sui rendimenti finanziari, per il corrispondente coefficiente di conversione di cui alle seguenti tabelle, individuato in base alla tipologia di rendita prescelta, all'età di calcolo ed alla rateazione.

Per "età di calcolo" si intende l'età effettiva dell'Aderente, espressa in anni compiuti e frazioni d'anno, alla maturazione del diritto all'esercizio delle prestazioni pensionistiche, cui vengono applicate, mediante somma algebrica, le seguenti "rettifiche" in anni:

Generazione di appartenenza	Rettifica
Fino al 1930	3
dal 1931 al 1947	2
dal 1948 al 1954	1
dal 1955 al 1962	0
dal 1963 al 1967	-1
dal 1968 al 1973	-2
dal 1974 al 1979	-3
dal 1980 al 1988	-4
dal 1989 in poi	-5

I coefficienti riportati nelle seguenti tabelle si riferiscono ad età espresse in anni interi. Dal momento però che nell'applicazione degli stessi la Società considererà l'età di calcolo dell'Aderente (come sopra definita), il relativo coefficiente sarà rappresentato dal valore intermedio rispetto a quelli riportati in Tabella. Tale valore si ottiene mediante la tecnica dell'interpolazione lineare, il cui funzionamento viene illustrato, per maggior chiarezza, nella formula seguente:

$$V = V1 + (V2 - V1) * (A - A1)$$

dove

V = Coefficiente corrispondente all'età di calcolo dell'Aderente

V1 = Coefficiente corrispondente all'età in anni interi immediatamente precedente all'età di calcolo dell'Aderente

V2 = Coefficiente corrispondente all'età in anni interi immediatamente successiva all'età di calcolo dell'Aderente

A = Età di calcolo dell'Aderente

A1 = Età in anni interi immediatamente precedente l'età di calcolo dell'Aderente

Tabella dei coefficienti di conversione in **rendita vitalizia immediata**
 (pagabile in rate posticipate)
 Tavola AZPS62 – Tasso tecnico 0,50%

Età di calcolo	Rateazione della rendita				
	annuale	semestrale	quadrimestrale	trimestrale	mensile
50	0,02829	0,02803	0,02793	0,02787	0,02749
51	0,02894	0,02867	0,02857	0,02851	0,02812
52	0,02963	0,02935	0,02925	0,02918	0,02878
53	0,03036	0,03006	0,02995	0,02989	0,02947
54	0,03112	0,03081	0,03070	0,03063	0,03020
55	0,03192	0,03160	0,03148	0,03140	0,03097
56	0,03276	0,03242	0,03230	0,03223	0,03178
57	0,03365	0,03330	0,03317	0,03309	0,03263
58	0,03460	0,03423	0,03409	0,03401	0,03353
59	0,03560	0,03521	0,03507	0,03498	0,03448
60	0,03666	0,03625	0,03610	0,03601	0,03549
61	0,03779	0,03735	0,03719	0,03710	0,03656
62	0,03898	0,03852	0,03836	0,03825	0,03770
63	0,04025	0,03977	0,03959	0,03948	0,03891
64	0,04161	0,04109	0,04090	0,04079	0,04019
65	0,04305	0,04250	0,04230	0,04218	0,04156
66	0,04460	0,04401	0,04380	0,04367	0,04302
67	0,04625	0,04562	0,04540	0,04527	0,04458
68	0,04804	0,04736	0,04712	0,04698	0,04627
69	0,04996	0,04923	0,04898	0,04883	0,04808
70	0,05204	0,05125	0,05098	0,05082	0,05003
71	0,05429	0,05344	0,05314	0,05297	0,05214
72	0,05673	0,05581	0,05549	0,05530	0,05442
73	0,05938	0,05837	0,05802	0,05782	0,05689
74	0,06225	0,06116	0,06078	0,06056	0,05957
75	0,06538	0,06418	0,06377	0,06353	0,06248
76	0,06880	0,06748	0,06703	0,06677	0,06564
77	0,07254	0,07108	0,07058	0,07030	0,06909
78	0,07664	0,07502	0,07447	0,07415	0,07286
79	0,08111	0,07931	0,07870	0,07835	0,07696
80	0,08600	0,08399	0,08331	0,08293	0,08142
81	0,09135	0,08910	0,08834	0,08791	0,08628
82	0,09721	0,09467	0,09382	0,09335	0,09157
83	0,10366	0,10079	0,09983	0,09930	0,09736
84	0,11077	0,10751	0,10643	0,10584	0,10371
85	0,11860	0,11489	0,11366	0,11300	0,11066

Tabella dei coefficienti di conversione in **rendita vitalizia immediata pagabile in modo certo nei primi 5 anni**

(in rate posticipate)

Tavola AZPS62 – Tasso tecnico 0,50%

Età di calcolo	Rateazione della rendita				
	annuale	semestrale	quadrimestrale	trimestrale	mensile
50	0,02827	0,02802	0,02792	0,02786	0,02748
51	0,02893	0,02866	0,02856	0,02850	0,02811
52	0,02961	0,02933	0,02923	0,02916	0,02877
53	0,03033	0,03004	0,02994	0,02987	0,02946
54	0,03109	0,03079	0,03068	0,03060	0,03018
55	0,03189	0,03157	0,03145	0,03138	0,03095
56	0,03273	0,03240	0,03227	0,03220	0,03175
57	0,03362	0,03327	0,03314	0,03306	0,03260
58	0,03455	0,03419	0,03405	0,03397	0,03349
59	0,03555	0,03516	0,03502	0,03494	0,03444
60	0,03660	0,03619	0,03605	0,03596	0,03545
61	0,03772	0,03729	0,03713	0,03704	0,03651
62	0,03890	0,03845	0,03829	0,03819	0,03764
63	0,04016	0,03968	0,03951	0,03940	0,03883
64	0,04150	0,04099	0,04081	0,04070	0,04010
65	0,04292	0,04238	0,04219	0,04207	0,04146
66	0,04445	0,04387	0,04367	0,04354	0,04290
67	0,04608	0,04546	0,04525	0,04512	0,04444
68	0,04783	0,04717	0,04694	0,04680	0,04610
69	0,04971	0,04901	0,04876	0,04862	0,04788
70	0,05174	0,05099	0,05072	0,05057	0,04979
71	0,05392	0,05311	0,05283	0,05266	0,05185
72	0,05627	0,05540	0,05510	0,05492	0,05407
73	0,05881	0,05788	0,05755	0,05736	0,05645
74	0,06155	0,06054	0,06019	0,05998	0,05903
75	0,06451	0,06341	0,06303	0,06281	0,06180
76	0,06770	0,06651	0,06610	0,06586	0,06479
77	0,07114	0,06985	0,06941	0,06915	0,06801
78	0,07484	0,07345	0,07297	0,07269	0,07148
79	0,07882	0,07730	0,07678	0,07649	0,07520
80	0,08308	0,08144	0,08087	0,08055	0,07918
81	0,08763	0,08585	0,08524	0,08489	0,08343
82	0,09248	0,09055	0,08989	0,08952	0,08796
83	0,09763	0,09554	0,09483	0,09443	0,09278
84	0,10306	0,10082	0,10006	0,09963	0,09787
85	0,10873	0,10634	0,10553	0,10507	0,10321

Tabella dei coefficienti di conversione in **rendita vitalizia immediata pagabile in modo certo nei primi 10 anni**

(in rate posticipate)

Tavola AZPS62 – Tasso tecnico 0,50%

Età di calcolo	Rateazione della rendita				
	annuale	semestrale	quadrimestrale	trimestrale	mensile
50	0,02822	0,02797	0,02788	0,02781	0,02744
51	0,02887	0,02861	0,02851	0,02845	0,02806
52	0,02955	0,02927	0,02917	0,02911	0,02871
53	0,03026	0,02998	0,02987	0,02980	0,02939
54	0,03101	0,03071	0,03060	0,03053	0,03011
55	0,03180	0,03148	0,03137	0,03130	0,03086
56	0,03262	0,03230	0,03218	0,03210	0,03166
57	0,03350	0,03315	0,03303	0,03295	0,03249
58	0,03441	0,03406	0,03393	0,03384	0,03337
59	0,03538	0,03501	0,03487	0,03479	0,03430
60	0,03641	0,03602	0,03587	0,03578	0,03528
61	0,03750	0,03708	0,03693	0,03684	0,03631
62	0,03864	0,03821	0,03805	0,03795	0,03741
63	0,03986	0,03940	0,03923	0,03913	0,03857
64	0,04114	0,04066	0,04048	0,04038	0,03979
65	0,04251	0,04199	0,04181	0,04170	0,04109
66	0,04395	0,04341	0,04322	0,04310	0,04247
67	0,04549	0,04492	0,04471	0,04459	0,04393
68	0,04713	0,04652	0,04630	0,04617	0,04549
69	0,04886	0,04822	0,04799	0,04786	0,04714
70	0,05071	0,05003	0,04979	0,04964	0,04890
71	0,05266	0,05194	0,05169	0,05153	0,05076
72	0,05472	0,05396	0,05370	0,05354	0,05273
73	0,05690	0,05610	0,05582	0,05565	0,05480
74	0,05919	0,05834	0,05805	0,05787	0,05699
75	0,06158	0,06069	0,06038	0,06020	0,05928
76	0,06407	0,06314	0,06282	0,06262	0,06166
77	0,06665	0,06568	0,06534	0,06514	0,06414
78	0,06930	0,06830	0,06795	0,06774	0,06670
79	0,07199	0,07096	0,07060	0,07038	0,06931
80	0,07468	0,07363	0,07326	0,07304	0,07193
81	0,07734	0,07628	0,07591	0,07568	0,07454
82	0,07992	0,07886	0,07849	0,07826	0,07710
83	0,08241	0,08136	0,08099	0,08077	0,07958
84	0,08479	0,08376	0,08339	0,08317	0,08196
85	0,08704	0,08603	0,08567	0,08545	0,08422

Tabella dei coefficienti di conversione in **rendita** vitalizia con controassicurazione ("Cashback")
 (pagabile in rate posticipate)
 Tavola AZPS62 – Tasso tecnico 0,50%

Età di calcolo	Rateazione della rendita				
	annuale	semestrale	quadrimestrale	trimestrale	mensile
50	0,02553	0,02527	0,02517	0,02510	0,02455
51	0,02599	0,02572	0,02562	0,02555	0,02497
52	0,02647	0,02619	0,02609	0,02601	0,02541
53	0,02697	0,02668	0,02657	0,02649	0,02586
54	0,02748	0,02718	0,02707	0,02698	0,02632
55	0,02802	0,02771	0,02758	0,02750	0,02681
56	0,02858	0,02825	0,02812	0,02803	0,02730
57	0,02915	0,02881	0,02867	0,02858	0,02782
58	0,02974	0,02939	0,02925	0,02915	0,02835
59	0,03037	0,02999	0,02985	0,02974	0,02890
60	0,03101	0,03062	0,03047	0,03036	0,02947
61	0,03168	0,03127	0,03111	0,03100	0,03005
62	0,03238	0,03195	0,03178	0,03166	0,03066
63	0,03310	0,03265	0,03247	0,03235	0,03129
64	0,03385	0,03338	0,03320	0,03306	0,03194
65	0,03465	0,03414	0,03395	0,03380	0,03261
66	0,03547	0,03494	0,03473	0,03458	0,03330
67	0,03632	0,03576	0,03554	0,03538	0,03401
68	0,03722	0,03662	0,03639	0,03622	0,03475
69	0,03814	0,03752	0,03727	0,03708	0,03551
70	0,03910	0,03845	0,03818	0,03798	0,03628
71	0,04013	0,03941	0,03913	0,03892	0,03708
72	0,04117	0,04042	0,04012	0,03989	0,03789
73	0,04227	0,04147	0,04115	0,04090	0,03872
74	0,04344	0,04256	0,04221	0,04194	0,03955
75	0,04460	0,04369	0,04331	0,04303	0,04040
76	0,04586	0,04486	0,04446	0,04415	0,04124
77	0,04715	0,04607	0,04564	0,04530	0,04207
78	0,04848	0,04734	0,04687	0,04650	0,04287
79	0,04993	0,04865	0,04813	0,04773	0,04361
80	0,05134	0,05000	0,04943	0,04898	0,04425

Esempi di coefficienti di conversione in rendita vitalizia reversibile

(pagabile in rate posticipate)

Tavola AZPS62 – Tasso tecnico 0,50%

Per questa tipologia di rendita, considerata l'elevata numerosità delle possibili combinazioni di età tra la testa primaria (ovvero dell'Aderente) e la reversionaria (detta anche seconda testa, ossia del soggetto designato a percepire le rate di rendita alla morte dall'Aderente), si riportano di seguito soltanto degli esempi.

Per conoscere i coefficienti relativi alle altre casistiche si potrà rivolgere specifica richiesta tramite numero verde 800.68.68.68 o indirizzo <http://www.allianz.it/servizi/pronto-allianz-online>.

Ipotesi di lavoro:

Tasso tecnico:	0,50%
Tavola di mortalità:	AZPS62
Età di calcolo testa primaria	67
Età di calcolo testa reversionaria	65

Rateazione rendita	Reversibilità al 100%	Reversibilità al 60%
annuale	0,037200	0,04036
semestrale	0,036780	0,03987
quadrimestrale	0,036630	0,03969
trimestrale	0,036530	0,03959
mensile	0,036010	0,03901

3 - Regolamento della gestione separata FORMULA SICURA

Allianz S.p.A. ha costituito una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività della Società, caratterizzata dai seguenti elementi:

- a) la denominazione della gestione separata è FORMULA SICURA;
- b) la valuta di denominazione della gestione separata è l'Euro;
- c) il periodo di osservazione per la determinazione del tasso medio di rendimento della gestione separata è annuale e decorre dal 1° ottobre fino al 30 settembre dell'anno successivo;
E' prevista la determinazione di ulteriori undici tassi di rendimento annuali relativi a periodi annuali non coincidenti con il periodo di osservazione, ciascuno dei quali è rilevato al termine di ciascun mese di calendario con riferimento al periodo di tempo costituito dal mese stesso e dagli undici mesi consecutivi precedenti;
- d) l'obiettivo della gestione separata è di ottimizzare gli investimenti in coerenza con gli impegni contrattuali e di conseguire un rendimento annuo tendenzialmente stabile.
Le scelte di investimento sono effettuate sulla base delle previsioni sull'evoluzione dei tassi di interesse, considerando le opportunità di posizionamento sui diversi tratti della curva dei rendimenti e su diverse classi di attività, nonché sulla base dell'analisi dell'affidabilità degli emittenti, sempre nel rispetto degli impegni assunti da Allianz S.p.A. con riferimento ai contratti di tipo previdenziale collegati alla gestione separata.
Le attività in cui vengono investite le risorse sono selezionate in coerenza con le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di attività a copertura delle riserve tecniche.
In particolare:
 - i. le risorse della gestione separata sono investite prevalentemente in strumenti finanziari di natura obbligazionaria (titoli obbligazionari e OICR armonizzati di tipo obbligazionario) anche fino al 100% del patrimonio della gestione stessa. I titoli obbligazionari sono selezionati prevalentemente tra quelli emessi da Stati sovrani, organismi internazionali ed emittenti di tipo societario con merito creditizio rientrante nel c.d. "investment grade", secondo le scale di valutazione attribuite da primarie agenzie di rating.
L'investimento in strumenti finanziari di natura azionaria (titoli azionari e OICR armonizzati di tipo azionario) è residuale, fino ad un massimo del 25% del patrimonio della gestione separata.
L'area geografica di riferimento è prevalentemente l'Area Euro.
L'investimento nel comparto immobiliare (diretto o tramite fondi immobiliari) non sarà superiore al 20% del patrimonio della gestione separata e gli investimenti c.d. alternativi, in fondi azionari e obbligazionari non armonizzati e in fondi speculativi, non saranno complessivamente superiori al 10% del patrimonio della gestione separata.
I depositi bancari rappresentano un investimento residuale non superiore al 10% della gestione;
 - ii. i limiti di investimento in strumenti finanziari o altri attivi emessi o gestiti da società del gruppo di appartenenza di Allianz S.p.A. sono i seguenti:
 - OICR armonizzati istituiti, promossi o gestiti da società del gruppo di appartenenza di Allianz S.p.A.: fino ad un massimo del 50% del patrimonio della gestione separata;
 - Obbligazioni, azioni ed altri attivi emessi da società del gruppo di appartenenza di Allianz S.p.A.: fino ad un massimo del 30% del patrimonio della gestione separata.Per tutelare gli aderenti da possibili situazioni di conflitto di interesse, Allianz S.p.A. pone in essere operazioni infragruppo in coerenza con i principi di sana e prudente gestione, evitando di attuare operazioni che possano produrre effetti negativi per la sua solvibilità o che possano arrecare pregiudizio agli interessi degli aderenti o degli altri aventi diritto a prestazioni previdenziali;
 - iii. le risorse della gestione separata possono essere investite in strumenti finanziari derivati con lo scopo di ridurre il rischio di investimento o di pervenire ad una gestione efficace del portafoglio;

- e) la gestione separata è dedicata a polizze di tipo previdenziale (piani individuali pensionistici di tipo assicurativo, di seguito definiti "PIP") ed è aperta a tutti i segmenti di clientela;
- f) il valore delle attività della gestione separata non potrà essere inferiore alle riserve matematiche costituite per i contratti di tipo previdenziale collegati ai rendimenti realizzati dalla gestione stessa;
- g) il presente Regolamento può essere modificato a seguito dell'adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente, a seguito di modifiche apportate ai PIP collegati alla gestione separata oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di quelle meno favorevoli per l'aderente;
- h) le spese che gravano sulla gestione separata sono unicamente le imposte e tasse, le spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse degli aderenti, gli oneri di negoziazione derivanti dall'attività di impiego delle risorse, il contributo di vigilanza dovuto alla COVIP ai sensi di legge e la quota di pertinenza delle spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell'incarico di Responsabile dei PIP collegati alla gestione separata. Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate;
- i) il rendimento della gestione separata beneficia di eventuali utili derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti da Allianz S.p.A. in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della gestione;
- j) il tasso medio di rendimento della gestione separata relativo al periodo di osservazione è determinato rapportando il risultato finanziario della gestione separata alla giacenza media delle attività della gestione stessa.

Il risultato finanziario della gestione separata è costituito dai proventi finanziari di competenza conseguiti dalla gestione stessa, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza, dagli utili realizzati e dalle perdite sofferte nel periodo di osservazione. Gli utili realizzati comprendono anche quelli derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti da Allianz S.p.A. in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della gestione separata. Le plusvalenze e le minusvalenze vanno prese in considerazione, nel calcolo del risultato finanziario, solo se effettivamente realizzate nel periodo di osservazione. Il risultato finanziario è calcolato al lordo delle ritenute di acconto fiscale ed al netto delle imposte e tasse, delle spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse degli aderenti ai PIP collegati alla gestione separata, degli oneri di negoziazione derivanti dall'attività di impiego delle risorse, del contributo di vigilanza dovuto alla COVIP ai sensi di legge e della quota di pertinenza delle spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell'incarico di Responsabile dei PIP collegati alla gestione separata. Gli utili e le perdite da realizzo sono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della gestione separata. Il valore di iscrizione nel libro mastro di una attività di nuova acquisizione è pari al prezzo di acquisto.

La giacenza media delle attività della gestione separata è pari alla somma delle giacenze medie nel periodo di osservazione dei depositi in numerario, degli investimenti e di ogni altra attività della gestione separata. La giacenza media nel periodo di osservazione degli investimenti e delle altre attività è determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della gestione separata.

I criteri di valutazione impiegati ai fini del calcolo della giacenza media non possono essere modificati, salvo in casi eccezionali. In tale eventualità, il rendiconto riepilogativo della gestione separata è accompagnato da una nota illustrativa che riporta le motivazioni dei cambiamenti nei criteri di valutazione ed il loro impatto economico sul tasso medio di rendimento della gestione separata;

Il tasso medio di rendimento della gestione separata relativo a ciascun periodo annuale non coincidente con il periodo di osservazione è calcolato con gli stessi criteri di cui sopra, ponendo come base temporale di calcolo lo specifico periodo annuale;

- k) la gestione separata è sottoposta alla verifica da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito registro previsto dalla normativa vigente;

- l) Allianz S.p.A., qualora ne ravvisasse l'opportunità in un'ottica di ricerca di maggiore efficienza anche in termini di costi gestionali o di adeguatezza dimensionale della gestione separata, al fine di perseguire l'interesse dei contraenti e nel rispetto dei criteri e del profilo di investimento, potrà procedere alla scissione della gestione separata FORMULA SICURA o alla fusione della stessa con una o più gestioni separate istituite dalla Società aventi sia analoghe caratteristiche che omogenee politiche di investimento, senza alcun onere o spesa per i contraenti. In tali eventualità, la Società invierà ai contraenti delle polizze a prestazioni rivalutabili di tipo previdenziale collegate ai rendimenti realizzati dalla gestione separata FORMULA SICURA una tempestiva comunicazione e, qualora sia necessario redigere un nuovo Regolamento, copia dello stesso;
- m) il presente Regolamento è parte integrante delle Condizioni generali di contratto.

4 - Regolamento dei fondi interni FORMULA MODERATA, FORMULA EQUILIBRATA e FORMULA ATTIVA

Regolamento del fondo interno FORMULA MODERATA

1 – Istituzione e denominazione del fondo interno

La Società ha istituito e gestisce, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, un portafoglio di valori mobiliari e di altre attività finanziarie denominato fondo interno FORMULA MODERATA, che costituisce un patrimonio separato rispetto al patrimonio della Società e a quello di ogni altro fondo dalla stessa gestito.

Il valore del patrimonio del fondo non può essere inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite dalla Società per ORIZZONTE PREVIDENZA - Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo – fondo pensione le cui prestazioni sono espresse in quote del fondo stesso.

La Società si riserva la facoltà di istituire classi di quote del fondo interno FORMULA MODERATA.

La Società si riserva altresì la possibilità di fusione del fondo con altri fondi interni, dalla stessa costituiti e/o costituendi, nel rispetto della normativa di settore.

2 - Caratteristiche e scopo del fondo interno

Il fondo interno FORMULA MODERATA è ripartito in quote di pari valore che vengono costituite e cancellate secondo le modalità indicate al punto 4 del presente Regolamento.

Scopo del fondo è di realizzare nel corso del tempo l'incremento di valore delle quote del fondo stesso.

La valuta di denominazione del fondo è l'Euro.

3 - Profili di rischio del fondo interno

I rischi connessi al fondo interno FORMULA MODERATA sono quelli derivanti dalle oscillazioni del valore delle quote in cui è ripartito il fondo stesso, oscillazioni a loro volta riconducibili a quelle del valore corrente di mercato delle attività di pertinenza del fondo.

In particolare, sono a carico del fondo:

- il rischio di prezzo, collegato alla variabilità dei prezzi dei titoli; a questo proposito va segnalato che i prezzi risentono sia delle aspettative dei mercati sulle prospettive di andamento economico degli emittenti (rischio specifico), sia delle fluttuazioni dei mercati nei quali i titoli sono negoziati (rischio sistematico);
- il rischio di interesse, che incide sulla variabilità dei prezzi dei titoli;
- il rischio di controparte, intendendosi per tale l'eventuale deprezzamento del valore delle attività finanziarie a seguito di un deterioramento del merito di credito ovvero della solidità patrimoniale degli emittenti;
- il rischio di liquidità, correlato all'attitudine di uno strumento finanziario a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore;
- il rischio di cambio, per le attività denominate in valute diverse dall'euro.

Data la volatilità media annua attesa, pari al 5,00%, il fondo è esposto, nel corso del tempo ad un profilo di rischio Medio - Basso.

4 - Costituzione e cancellazione delle quote del fondo interno

La costituzione delle quote del fondo interno FORMULA MODERATA viene effettuata dalla Società in misura non inferiore agli impegni assunti settimanalmente da ORIZZONTE PREVIDENZA - Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo – fondo pensione le cui prestazioni sono espresse in quote del fondo stesso.

La costituzione delle quote comporta il contestuale incremento del patrimonio del fondo in misura pari al controvalore in euro delle quote costituite, in base al valore unitario delle quote stesse quale rilevato il giorno della loro costituzione.

La cancellazione delle quote del fondo viene effettuata dalla Società in misura non superiore agli impegni venuti meno relativamente a ORIZZONTE PREVIDENZA - Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo – fondo pensione le cui prestazioni sono espresse in quote del fondo stesso.

La cancellazione delle quote comporta il contestuale prelievo dal patrimonio del fondo del controvalore in euro delle quote cancellate, in base al valore unitario delle quote stesse quale rilevato il giorno della loro cancellazione.

5 - Criteri degli investimenti

Gli attivi che costituiscono il patrimonio del fondo interno FORMULA MODERATA - valorizzati a valori correnti di mercato - sono investiti dalla Società - nel rispetto dei principi fissati dalle disposizioni in materia di copertura delle riserve tecniche - in:

- quote di uno o più Fondi Comuni di Investimento Mobiliare (OICR) - sia di diritto italiano sia di diritto comunitario (che soddisfino le condizioni richieste dalla Direttiva CEE 85/611, come modificata dalla Direttiva CEE 88/220) - che a loro volta investono le proprie disponibilità sia sui mercati nazionali sia sui mercati internazionali;
- valori mobiliari ed altre attività finanziarie denominate in qualsiasi valuta e oggetto di transazione sia sui mercati nazionali sia sui mercati internazionali.

Di seguito è indicata la ripartizione per tipologia delle attività finanziarie che compongono il fondo:

COMPARTO	MINIMO	MASSIMO
Liquidità	0%	100%
Monetario e obbligazionario	0%	100%
Azionario	0%	60%

Il modello di investimento degli attivi che costituiscono il patrimonio del fondo prevede un processo di generazione della stima dei ritorni attesi (con periodicità generalmente mensile) della più ampia diversificazione possibile di asset class attraverso un approccio "momentum". Il processo di investimento si completa con un controllo attivo del rischio di portafoglio, impiegando modelli proprietari di stima del rischio ex-ante.

In altre parole, il portafoglio verrà gestito con tecniche di ribilanciamento automatico, tali da minimizzare gli eventuali risultati negativi generati dall'andamento dei mercati finanziari.

Resta inteso che gli attivi che costituiscono il patrimonio del fondo potranno essere investiti in OICR ed in attivi non quotati entro i limiti definiti dalla normativa di settore.

Si segnala inoltre che gli attivi che costituiscono il patrimonio del fondo potranno essere investiti in strumenti finanziari o altri attivi emessi o gestiti da Società del gruppo Allianz S.p.A..

Non è escluso, inoltre, il possibile impiego di strumenti finanziari derivati che verranno eventualmente utilizzati con l'obiettivo prevalente di proteggere il valore dell'investimento effettuato. L'impiego di tali strumenti finanziari derivati sarà comunque coerente con il profilo di rischio Medio – Basso del fondo medesimo.

6 - Gestione del fondo interno

La gestione del fondo interno FORMULA MODERATA prevede, fra le altre, un'attività di selezione, acquisto, vendita e custodia delle attività in cui sono investite le disponibilità del fondo stesso, nonché la rendicontazione settimanale del patrimonio netto di quest'ultimo e la pubblicazione con la medesima periodicità del valore unitario delle quote in cui il fondo è ripartito.

La gestione del fondo potrà essere delegata dalla Società a società specializzate nella gestione del risparmio, anche appartenenti al gruppo Allianz S.p.A., che cureranno direttamente le scelte di investimento delle attività di pertinenza del fondo nel rispetto del regolamento del fondo stesso e secondo le istruzioni impartite dalla Società, alla quale - in ogni caso - deve essere ricondotta l'esclusiva responsabilità della gestione stessa.

Alla data di costituzione del fondo la gestione dello stesso è delegata a Allianz Global Investors Europe GmbH.

7 – Parametro oggettivo di riferimento (Benchmark)

In considerazione del fatto che il fondo interno FORMULA MODERATA è un fondo di tipo flessibile, non viene individuato uno specifico parametro di riferimento (benchmark).

8 - Valore unitario delle quote

Il valore unitario delle quote del fondo interno FORMULA MODERATA è determinato dalla Società con frequenza settimanale (ogni giovedì o, in caso di giorno festivo o di chiusura delle Borse Valori nazionali e/o estere, il primo giorno lavorativo immediatamente successivo) ed alla fine di ogni mese.

Detto valore unitario si ottiene dividendo il patrimonio netto complessivo del fondo per il numero di quote in circolazione, entrambi relativi al giorno di valorizzazione.

Nel caso in cui il fondo interno sia suddiviso in classi di quote, il valore unitario delle quote appartenenti a ciascuna classe si ottiene dividendo il patrimonio netto del fondo attribuibile alla classe, per il numero delle quote in cui è ripartito il suddetto patrimonio, entrambi relativi al giorno di valorizzazione. La metodologia di calcolo del valore unitario delle quote è tale da garantire a tutte le classi il medesimo risultato al lordo delle differenti commissioni di gestione.

Il patrimonio netto complessivo del fondo viene determinato in base alla valorizzazione - a valori correnti di mercato - di tutte le attività di pertinenza del fondo, comprese le eventuali sopravvenienze di ordine fiscale che dovessero risultare di competenza del fondo stesso, al netto di tutte le passività, comprese le spese a carico del fondo, di cui al punto 9 del presente Regolamento, e della commissione di gestione di cui al punto 10 del presente Regolamento.

Sia le attività che le passività di pertinenza del fondo sono valorizzate a valori correnti di mercato riferiti al giorno precedente la data di valorizzazione della quota o - se non disponibile (ad esempio a seguito di decisioni degli Organi di Borsa o di eventi che provochino rilevanti turbative dei mercati) - al primo giorno utile antecedente: in particolare, la valutazione delle attività viene effettuata utilizzando il valore degli stessi alla chiusura delle Borse Valori nazionali e/o estere.

Le eventuali disponibilità liquide sono valorizzate in base al loro valore nominale.

Il valore unitario delle quote del fondo, determinato come sopra, è pubblicato sul sito Internet della Società all'indirizzo www.allianz.it.

Alla data di costituzione del fondo il valore unitario delle quote viene fissato convenzionalmente a 5 euro.

9 - Spese a carico del fondo interno

Le spese a carico del fondo interno FORMULA MODERATA, trattenute settimanalmente dalla Società, sono rappresentate da:

- imposte e tasse, spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse degli Aderenti a ORIZZONTE PREVIDENZA - Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo - Fondo Pensione;
- oneri di negoziazione derivanti dall'attività di impiego delle risorse;
- contributo di vigilanza dovuto alla COVIP ai sensi di legge;
- spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell'incarico di Responsabile di ORIZZONTE PREVIDENZA - Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo - Fondo Pensione.

Nel caso in cui parte della disponibilità del fondo siano investite in quote di fondi comuni di investimento mobiliare (OICR) graveranno indirettamente sul medesimo fondo, oltre alle spese sopraindicate, gli oneri propri dei fondi comuni di investimento mobiliare (OICR), ad eccezione delle relative commissioni di gestione, in quanto l'importo corrispondente a queste ultime sarà riattribuito al fondo stesso, per il tramite della Società, e con la stessa frequenza di valorizzazione delle quote.

L'eventuale delega di gestione del fondo a società specializzate nella gestione del risparmio non comporterà alcun onere aggiuntivo rispetto a quelli sopra indicati.

10 – Commissioni di gestione

È posta a carico del fondo interno FORMULA MODERATA una commissione di gestione, trattenuta settimanalmente dalla Società, in misura pari al 2,00% - su base annua - delle attività di pertinenza del fondo - valorizzate a valori correnti di mercato - al netto di tutte le passività, comprese le spese a carico del fondo di cui al punto 9 del presente Regolamento.

11 - Revisione contabile

Il fondo interno FORMULA MODERATA è annualmente sottoposto a verifica contabile da parte di una Società di Revisione iscritta all'Albo di cui all'articolo 161 del D.Lgs. 24/02/1998 n. 58 e successive modificazioni che ne attesta la rispondenza della gestione al presente Regolamento e certifica l'adeguatezza delle attività gestite rispetto agli impegni assunti sulla base delle riserve matematiche, nonché la corretta valorizzazione delle quote.

12 - Modifiche al Regolamento

La Società si riserva di modificare il Regolamento del fondo interno FORMULA MODERATA a seguito di variazioni della normativa fiscale e di settore, dandone pronta comunicazione agli Aderenti a ORIZZONTE PREVIDENZA - Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo – fondo pensione.

Regolamento del fondo interno FORMULA EQUILIBRATA

1 – Istituzione e denominazione del fondo interno

La Società ha istituito e gestisce, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, un portafoglio di valori mobiliari e di altre attività finanziarie denominato fondo interno FORMULA EQUILIBRATA, che costituisce un patrimonio separato rispetto al patrimonio della Società e a quello di ogni altro fondo dalla stessa gestito.

Il valore del patrimonio del fondo non può essere inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite dalla Società per ORIZZONTE PREVIDENZA - Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo – Fondo Pensione le cui prestazioni sono espresse in quote del fondo stesso.

La Società si riserva la facoltà di istituire classi di quote del fondo interno FORMULA EQUILIBRATA.

La Società si riserva altresì la possibilità di fusione del fondo con altri fondi interni, dalla stessa costituiti e/o costituendi, nel rispetto della normativa di settore.

2 - Caratteristiche e scopo del fondo interno

Il fondo interno FORMULA EQUILIBRATA è ripartito in quote di pari valore che vengono costituite e cancellate secondo le modalità indicate al punto 4 del presente Regolamento.

Scopo del fondo è di realizzare nel corso del tempo l'incremento di valore delle quote del fondo stesso.

La valuta di denominazione del fondo è l'Euro.

3 - Profili di rischio del fondo interno

I rischi connessi al fondo interno FORMULA EQUILIBRATA sono quelli derivanti dalle oscillazioni del valore delle quote in cui è ripartito il fondo stesso, oscillazioni a loro volta riconducibili a quelle del valore corrente di mercato delle attività di pertinenza del fondo.

In particolare, sono a carico del fondo:

- il rischio di prezzo, collegato alla variabilità dei prezzi dei titoli; a questo proposito va segnalato che i prezzi risentono sia delle aspettative dei mercati sulle prospettive di andamento economico degli emittenti (rischio specifico), sia delle fluttuazioni dei mercati nei quali i titoli sono negoziati (rischio sistematico);
- il rischio di interesse, che incide sulla variabilità dei prezzi dei titoli;
- il rischio di controparte, intendendosi per tale l'eventuale deprezzamento del valore delle attività finanziarie a seguito di un deterioramento del merito di credito ovvero della solidità patrimoniale degli emittenti;
- il rischio di liquidità, correlato all'attitudine di uno strumento finanziario a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore;
- il rischio di cambio, per le attività denominate in valute diverse dall'euro.

Data la volatilità media annua attesa, pari al 7,00%, il fondo è esposto, nel corso del tempo ad un profilo di rischio Medio - Basso.

4 - Costituzione e cancellazione delle quote del fondo interno

La costituzione delle quote del fondo interno FORMULA EQUILIBRATA viene effettuata dalla Società in misura non inferiore agli impegni assunti settimanalmente da ORIZZONTE PREVIDENZA - Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo – fondo pensione le cui prestazioni sono espresse in quote del fondo stesso.

La costituzione delle quote comporta il contestuale incremento del patrimonio del fondo in misura pari al controvalore in euro delle quote costituite, in base al valore unitario delle quote stesse quale rilevato il giorno della loro costituzione.

La cancellazione delle quote del fondo viene effettuata dalla Società in misura non superiore agli impegni venuti meno relativamente a ORIZZONTE PREVIDENZA - Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo – Fondo Pensione le cui prestazioni sono espresse in quote del fondo stesso.

La cancellazione delle quote comporta il contestuale prelievo dal patrimonio del fondo del controvalore in euro delle quote cancellate, in base al valore unitario delle quote stesse quale rilevato il giorno della loro cancellazione.

5 - Criteri degli investimenti

Gli attivi che costituiscono il patrimonio del fondo interno FORMULA EQUILIBRATA - valorizzati a valori correnti di mercato - sono investiti dalla Società - nel rispetto dei principi fissati dalle disposizioni in materia di copertura delle riserve tecniche - in:

- quote di uno o più Fondi Comuni di Investimento Mobiliare (OICR) - sia di diritto italiano sia di diritto comunitario (che soddisfino le condizioni richieste dalla Direttiva CEE 85/611, come modificata dalla Direttiva CEE 88/220) - che a loro volta investono le proprie disponibilità sia sui mercati nazionali sia sui mercati internazionali;
- valori mobiliari ed altre attività finanziarie denominate in qualsiasi valuta e oggetto di transazione sia sui mercati nazionali sia sui mercati internazionali.

Di seguito è indicata la ripartizione per tipologia delle attività finanziarie che compongono il fondo:

COMPARTO	MINIMO	MASSIMO
Liquidità	0%	100%
Monetario e obbligazionario	0%	100%
Azionario	0%	80%

Il modello di investimento degli attivi che costituiscono il patrimonio del fondo prevede un processo di generazione della stima dei ritorni attesi (con periodicità generalmente mensile) della più ampia diversificazione possibile di asset class attraverso un approccio "momentum". Il processo di investimento si completa con un controllo attivo del rischio di portafoglio, impiegando modelli proprietari di stima del rischio ex-ante.

In altre parole, il portafoglio verrà gestito con tecniche di ribilanciamento automatico, tali da minimizzare gli eventuali risultati negativi generati dall'andamento dei mercati finanziari.

Resta inteso che gli attivi che costituiscono il patrimonio del fondo potranno essere investiti in OICR ed in attivi non quotati entro i limiti definiti dalla normativa di settore.

Si segnala inoltre che gli attivi che costituiscono il patrimonio del fondo potranno essere investiti in strumenti finanziari o altri attivi emessi o gestiti da Società del gruppo Allianz S.p.A..

Non è escluso, inoltre, il possibile impiego di strumenti finanziari derivati che verranno eventualmente utilizzati con l'obiettivo prevalente di proteggere il valore dell'investimento effettuato. L'impiego di tali strumenti finanziari derivati sarà comunque coerente con il profilo di rischio Medio – Basso del fondo medesimo.

6 - Gestione del fondo interno

La gestione del fondo interno FORMULA EQUILIBRATA prevede, fra le altre, un'attività di selezione, acquisto, vendita e custodia delle attività in cui sono investite le disponibilità del fondo stesso, nonché la rendicontazione settimanale del patrimonio netto di quest'ultimo e la pubblicazione con la medesima periodicità del valore unitario delle quote in cui il fondo è ripartito.

La gestione del fondo potrà essere delegata dalla Società a società specializzate nella gestione del risparmio, anche appartenenti al gruppo Allianz S.p.A., che cureranno direttamente le scelte di investimento delle attività di pertinenza del fondo nel rispetto del regolamento del fondo stesso e secondo le istruzioni impartite dalla Società, alla quale - in ogni caso - deve essere ricondotta l'esclusiva responsabilità della gestione stessa.

Alla data di costituzione del fondo la gestione dello stesso è delegata a Allianz Global Investors Europe GmbH.

7 – Parametro oggettivo di riferimento (Benchmark)

In considerazione del fatto che il fondo interno FORMULA EQUILIBRATA è un fondo di tipo flessibile, non viene individuato uno specifico parametro di riferimento (benchmark).

8 - Valore unitario delle quote

Il valore unitario delle quote del fondo interno FORMULA EQUILIBRATA è determinato dalla Società con frequenza settimanale (ogni giovedì o, in caso di giorno festivo o di chiusura delle Borse Valori nazionali e/o estere, il primo giorno lavorativo immediatamente successivo) ed alla fine di ogni mese.

Detto valore unitario si ottiene dividendo il patrimonio netto complessivo del fondo per il numero di quote in circolazione, entrambi relativi al giorno di valorizzazione.

Nel caso in cui il fondo interno sia suddiviso in classi di quote, il valore unitario delle quote appartenenti a ciascuna classe si ottiene dividendo il patrimonio netto del fondo attribuibile alla classe, per il numero delle quote in cui è ripartito il suddetto patrimonio, entrambi relativi al giorno di valorizzazione. La metodologia di calcolo del valore unitario delle quote è tale da garantire a tutte le classi il medesimo risultato al lordo delle differenti commissioni di gestione.

Il patrimonio netto complessivo del fondo viene determinato in base alla valorizzazione - a valori correnti di mercato - di tutte le attività di pertinenza del fondo, comprese le eventuali sopravvenienze di ordine fiscale che dovessero risultare di competenza del fondo stesso, al netto di tutte le passività, comprese le spese a carico del fondo, di cui al punto 9 del presente Regolamento, e della commissione di gestione di cui al punto 10 del presente Regolamento.

Sia le attività che le passività di pertinenza del fondo sono valorizzate a valori correnti di mercato riferiti al giorno precedente la data di valorizzazione della quota o - se non disponibile (ad esempio a seguito di decisioni degli Organi di Borsa o di eventi che provochino rilevanti turbative dei mercati) - al primo giorno utile antecedente: in particolare, la valutazione delle attività viene effettuata utilizzando il valore degli stessi alla chiusura delle Borse Valori nazionali e/o estere.

Le eventuali disponibilità liquide sono valorizzate in base al loro valore nominale.

Il valore unitario delle quote del fondo, determinato come sopra, è pubblicato sul sito Internet della Società all'indirizzo www.allianz.it.

Alla data di costituzione del fondo il valore unitario delle quote viene fissato convenzionalmente a 5 euro.

9 - Spese a carico del fondo interno

Le spese a carico del fondo interno FORMULA EQUILIBRATA, trattenute settimanalmente dalla Società, sono rappresentate da:

- imposte e tasse, spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse degli Aderenti a ORIZZONTE PREVIDENZA - Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo - fondo pensione;
- oneri di negoziazione derivanti dall'attività di impiego delle risorse;
- contributo di vigilanza dovuto alla COVIP ai sensi di legge;
- spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell'incarico di Responsabile di ORIZZONTE PREVIDENZA - Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo - Fondo Pensione.

Nel caso in cui parte della disponibilità del fondo siano investite in quote di fondi comuni di investimento mobiliare (OICR) graveranno indirettamente sul medesimo fondo, oltre alle spese sopra indicate, gli oneri propri dei fondi comuni di investimento mobiliare (OICR), ad eccezione delle relative commissioni di gestione, in quanto l'importo corrispondente a queste ultime sarà riattribuito al fondo stesso, per il tramite della Società, e con la stessa frequenza di valorizzazione delle quote.

L'eventuale delega di gestione del fondo a società specializzate nella gestione del risparmio non comporterà alcun onere aggiuntivo rispetto a quelli sopra indicati.

10 – Commissioni di gestione

È posta a carico del fondo interno FORMULA EQUILIBRATA una commissione di gestione, trattenuta settimanalmente dalla Società, in misura pari al 2,30% - su base annua - delle attività di pertinenza del fondo - valorizzate a valori correnti di mercato - al netto di tutte le passività, comprese le spese a carico del fondo di cui al punto 9 del presente Regolamento.

11 - Revisione contabile

Il fondo interno FORMULA EQUILIBRATA è annualmente sottoposto a verifica contabile da parte di una Società di Revisione iscritta all'Albo di cui all'articolo 161 del D.Lgs. 24/02/1998 n. 58 e successive modificazioni che ne attesta la rispondenza della gestione al presente Regolamento e certifica l'adeguatezza delle attività gestite rispetto agli impegni assunti sulla base delle riserve matematiche, nonché la corretta valorizzazione delle quote.

12 - Modifiche al Regolamento

La Società si riserva di modificare il Regolamento del fondo interno FORMULA EQUILIBRATA a seguito di variazioni della normativa fiscale e di settore, dandone pronta comunicazione agli Aderenti a ORIZZONTE PREVIDENZA - Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo – Fondo Pensione.

Regolamento del fondo interno FORMULA ATTIVA

1 – Istituzione e denominazione del fondo interno

La Società ha istituito e gestisce, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, un portafoglio di valori mobiliari e di altre attività finanziarie denominato fondo interno FORMULA ATTIVA, che costituisce un patrimonio separato rispetto al patrimonio della Società e a quello di ogni altro fondo dalla stessa gestito.

Il valore del patrimonio del fondo non può essere inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite dalla Società per ORIZZONTE PREVIDENZA - Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo – Fondo Pensione le cui prestazioni sono espresse in quote del fondo stesso.

La Società si riserva la facoltà di istituire classi di quote del fondo interno FORMULA ATTIVA.

La Società si riserva altresì la possibilità di fusione del fondo con altri fondi interni, dalla stessa costituiti e/o costituendi, nel rispetto della normativa di settore.

2 - Caratteristiche e scopo del fondo interno

Il fondo interno FORMULA ATTIVA è ripartito in quote di pari valore che vengono costituite e cancellate secondo le modalità indicate al punto 4 del presente Regolamento.

Scopo del fondo è di realizzare nel corso del tempo l'incremento di valore delle quote del fondo stesso.

La valuta di denominazione del fondo è l'Euro.

3 - Profili di rischio del fondo interno

I rischi connessi al fondo interno FORMULA ATTIVA sono quelli derivanti dalle oscillazioni del valore delle quote in cui è ripartito il fondo stesso, oscillazioni a loro volta riconducibili a quelle del valore corrente di mercato delle attività di pertinenza del fondo.

In particolare, sono a carico del fondo:

- il rischio di prezzo, collegato alla variabilità dei prezzi dei titoli; a questo proposito va segnalato che i prezzi risentono sia delle aspettative dei mercati sulle prospettive di andamento economico degli emittenti (rischio specifico), sia delle fluttuazioni dei mercati nei quali i titoli sono negoziati (rischio sistematico);
- il rischio di interesse, che incide sulla variabilità dei prezzi dei titoli;
- il rischio di controparte, intendendosi per tale l'eventuale deprezzamento del valore delle attività finanziarie a seguito di un deterioramento del merito di credito ovvero della solidità patrimoniale degli emittenti;
- il rischio di liquidità, correlato all'attitudine di uno strumento finanziario a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore;
- il rischio di cambio, per le attività denominate in valute diverse dall'euro.

Data la volatilità media annua attesa, pari al 10,00%, il fondo è esposto, nel corso del tempo ad un profilo di rischio Medio.

4 - Costituzione e cancellazione delle quote del fondo interno

La costituzione delle quote del fondo interno FORMULA ATTIVA viene effettuata dalla Società in misura non inferiore agli impegni assunti settimanalmente da ORIZZONTE PREVIDENZA - Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo – Fondo Pensione le cui prestazioni sono espresse in quote del fondo stesso.

La costituzione delle quote comporta il contestuale incremento del patrimonio del fondo in misura pari al controvalore in euro delle quote costituite, in base al valore unitario delle quote stesse quale rilevato il giorno della loro costituzione.

La cancellazione delle quote del fondo viene effettuata dalla Società in misura non superiore agli impegni venuti meno relativamente a ORIZZONTE PREVIDENZA - Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo – Fondo Pensione le cui prestazioni sono espresse in quote del fondo stesso.

La cancellazione delle quote comporta il contestuale prelievo dal patrimonio del fondo del controvalore in euro delle quote cancellate, in base al valore unitario delle quote stesse quale rilevato il giorno della loro cancellazione.

5 - Criteri degli investimenti

Gli attivi che costituiscono il patrimonio del fondo interno FORMULA ATTIVA - valorizzati a valori correnti di mercato - sono investiti dalla Società - nel rispetto dei principi fissati dalle disposizioni in materia di copertura delle riserve tecniche - in:

- quote di uno o più Fondi Comuni di Investimento Mobiliare (OICR) - sia di diritto italiano sia di diritto comunitario (che soddisfino le condizioni richieste dalla Direttiva CEE 85/611, come modificata dalla Direttiva CEE 88/220) - che a loro volta investono le proprie disponibilità sia sui mercati nazionali sia sui mercati internazionali;
- valori mobiliari ed altre attività finanziarie denominate in qualsiasi valuta e oggetto di transazione sia sui mercati nazionali sia sui mercati internazionali.

Di seguito è indicata la ripartizione per tipologia delle attività finanziarie che compongono il fondo:

COMPARTO	MINIMO	MASSIMO
Liquidità	0%	100%
Monetario e obbligazionario	0%	100%
Azionario	0%	80%

Il modello di investimento degli attivi che costituiscono il patrimonio del fondo prevede un processo di generazione della stima dei ritorni attesi (con periodicità generalmente mensile) della più ampia diversificazione possibile di asset class attraverso un approccio "momentum". Il processo di investimento si completa con un controllo attivo del rischio di portafoglio, impiegando modelli proprietari di stima del rischio ex-ante.

In altre parole, il portafoglio verrà gestito con tecniche di ribilanciamento automatico, tali da minimizzare gli eventuali risultati negativi generati dall'andamento dei mercati finanziari.

Resta inteso che gli attivi che costituiscono il patrimonio del fondo potranno essere investiti in OICR ed in attivi non quotati entro i limiti definiti dalla normativa di settore.

Si segnala inoltre che gli attivi che costituiscono il patrimonio del fondo potranno essere investiti in strumenti finanziari o altri attivi emessi o gestiti da Società del gruppo Allianz S.p.A..

Non è escluso, inoltre, il possibile impiego di strumenti finanziari derivati che verranno eventualmente utilizzati con l'obiettivo prevalente di proteggere il valore dell'investimento effettuato. L'impiego di tali strumenti finanziari derivati sarà comunque coerente con il profilo di rischio Medio del fondo medesimo.

6 - Gestione del fondo interno

La gestione del fondo interno FORMULA ATTIVA prevede, fra le altre, un'attività di selezione, acquisto, vendita e custodia delle attività in cui sono investite le disponibilità del fondo stesso, nonché la rendicontazione settimanale del patrimonio netto di quest'ultimo e la pubblicazione con la medesima periodicità del valore unitario delle quote in cui il fondo è ripartito.

La gestione del fondo potrà essere delegata dalla Società a società specializzate nella gestione del risparmio, anche appartenenti al gruppo Allianz S.p.A., che cureranno direttamente le scelte di investimento delle attività di pertinenza del fondo nel rispetto del regolamento del fondo stesso e secondo le istruzioni impartite dalla Società, alla quale - in ogni caso - deve essere ricondotta l'esclusiva responsabilità della gestione stessa.

Alla data di costituzione del fondo la gestione dello stesso è delegata a Allianz Global Investors Europe GmbH.

7 – Parametro oggettivo di riferimento (Benchmark)

In considerazione del fatto che il fondo interno FORMULA ATTIVA è un fondo di tipo flessibile, non viene individuato uno specifico parametro di riferimento (benchmark).

8 - Valore unitario delle quote

Il valore unitario delle quote del fondo interno FORMULA ATTIVA è determinato dalla Società con frequenza settimanale (ogni giovedì o, in caso di giorno festivo o di chiusura delle Borse Valori nazionali e/o estere, il primo giorno lavorativo immediatamente successivo) ed alla fine di ogni mese.

Detto valore unitario si ottiene dividendo il patrimonio netto complessivo del fondo per il numero di quote in circolazione, entrambi relativi al giorno di valorizzazione.

Nel caso in cui il fondo interno sia suddiviso in classi di quote, il valore unitario delle quote appartenenti a ciascuna classe si ottiene dividendo il patrimonio netto del fondo attribuibile alla classe, per il numero delle quote in cui è ripartito il suddetto patrimonio, entrambi relativi al giorno di valorizzazione. La metodologia di calcolo del valore unitario delle quote è tale da garantire a tutte le classi il medesimo risultato al lordo delle differenti commissioni di gestione.

Il patrimonio netto complessivo del fondo viene determinato in base alla valorizzazione - a valori correnti di mercato - di tutte le attività di pertinenza del fondo, comprese le eventuali sopravvenienze di ordine fiscale che dovessero risultare di competenza del fondo stesso, al netto di tutte le passività, comprese le spese a carico del fondo, di cui al punto 9 del presente Regolamento, e della commissione di gestione di cui al punto 10 del presente Regolamento.

Sia le attività che le passività di pertinenza del fondo sono valorizzate a valori correnti di mercato riferiti al giorno precedente la data di valorizzazione della quota o - se non disponibile (ad esempio a seguito di decisioni degli Organi di Borsa o di eventi che provochino rilevanti turbative dei mercati) - al primo giorno utile antecedente: in particolare, la valutazione delle attività viene effettuata utilizzando il valore degli stessi alla chiusura delle Borse Valori nazionali e/o estere.

Le eventuali disponibilità liquide sono valorizzate in base al loro valore nominale.

Il valore unitario delle quote del fondo, determinato come sopra, è pubblicato sul sito Internet della Società all'indirizzo www.allianz.it.

Alla data di costituzione del fondo il valore unitario delle quote viene fissato convenzionalmente a 5 euro.

9 - Spese a carico del fondo interno

Le spese a carico del fondo interno FORMULA ATTIVA, trattenute settimanalmente dalla Società, sono rappresentate da:

- imposte e tasse, spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse degli Aderenti a ORIZZONTE PREVIDENZA - Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo - Fondo Pensione;
- oneri di negoziazione derivanti dall'attività di impiego delle risorse;
- contributo di vigilanza dovuto alla COVIP ai sensi di legge;
- spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell'incarico di Responsabile di ORIZZONTE PREVIDENZA - Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo - fondo pensione.

Nel caso in cui parte della disponibilità del fondo siano investite in quote di fondi comuni di investimento mobiliare (OICR) graveranno indirettamente sul medesimo fondo, oltre alle spese sopraindicate, gli oneri propri dei fondi comuni di investimento mobiliare (OICR), ad eccezione delle relative commissioni di gestione, in quanto l'importo corrispondente a queste ultime sarà riattribuito al fondo stesso, per il tramite della Società, e con la stessa frequenza di valorizzazione delle quote.

L'eventuale delega di gestione del fondo a società specializzate nella gestione del risparmio non comporterà alcun onere aggiuntivo rispetto a quelli sopra indicati.

10 – Commissioni di gestione

È posta a carico del fondo interno FORMULA ATTIVA una commissione di gestione, trattenuta settimanalmente dalla Società, in misura pari al 2,50% - su base annua - delle attività di pertinenza del fondo - valorizzate a valori correnti di mercato - al netto di tutte le passività, comprese le spese a carico del fondo di cui al punto 9 del presente Regolamento.

11 - Revisione contabile

Il fondo interno FORMULA ATTIVA è annualmente sottoposto a verifica contabile da parte di una Società di Revisione iscritta all'Albo di cui all'articolo 161 del D.Lgs. 24/02/1998 n. 58 e successive modificazioni che ne attesta la rispondenza della gestione al presente Regolamento e certifica l'adeguatezza delle attività gestite rispetto agli impegni assunti sulla base delle riserve matematiche, nonché la corretta valorizzazione delle quote.

12 - Modifiche al Regolamento

La Società si riserva di modificare il Regolamento del fondo interno FORMULA ATTIVA a seguito di variazioni della normativa fiscale e di settore, dandone pronta comunicazione agli Aderenti a ORIZZONTE PREVIDENZA - Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo – fondo pensione.